

## CAPITOLO XIV

### AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI

*„Accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: 'Non ti lascerò e non ti abbandonerò... Non dimenticatevi della beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, perché di tali sacrifici il Signore si compiace' (Eb 13, 5.16).*

Lungo tutta la Bibbia i beni della terra sono considerati secondo un triplice aspetto: vanno riconosciuti come doni di Dio e quindi buoni in se stessi, vanno guardati con vigilanza perché non diventino idoli, vanno condivisi con gli altri, specie con i poveri. In particolare nel Nuovo Testamento Gesù pone radicale il contrasto tra Dio e mammona (MI 6,24) e insiste fortemente sulla destinazione dei beni all'elemosina.

Nel contesto di Eb 13, 1-17, questo motivo emerge nella cornice di un *catechismo di vita* per la comunità. Ma a sua volta tale catechismo rientra in un ben più profondo e nuovo quadro di pensiero, quello di tutta la Lettera, e specificamente della pericope che ci riguarda: il culto autentico insegnato da Gesù. Quali incidenze operative ha l'insegnamento del Signore nella vita della comunità? Come altrove nel Nuovo Testamento, il nuovo culto vuole l'amore fraterno (13,1), amore che in una particolare situazione riguarda l'uso dei beni. Si sarà liberi dall'avarizia, con una scelta di vita sobria, ponendo invece la propria fiducia in Dio di cui siamo proprietà (13,5). Conoscendo i capitoli precedenti della Lettera agli Ebrei, *viene* legittimo dire che qui il modello concreto non è la figura di uno stoico illuminato, ma l'amore generoso illuminato dall'offerta senza limiti che Gesù ha fatto di sé (cf. 10, 5-10; 12,2).

Lo stesso pensiero ritorna verso la fine della pericope in termini più esplicitamente legati al culto. Dopo aver ricordato ancora una volta l'oblazione totale del Cristo (13, 10-13), il testo rammenta che il culto cristiano si realizza con una duplice opera: mediante il sacrificio di lode, ossia l'offerta e il ringraziamento a Dio da svolgere in permanenza nel nostro cammino verso la città futura (13, 14-15); e, come secondo atto convalidante il primo, mediante l'esercizio concreto della carità che si esprime nell'aiuto ai bisognosi (13, 16).

«Di tali sacrifici il Signore si compiace» (Eb 13,16). Anche una  
mate

ria, apparentemente così terra terra, qual è l'amministrazione dei beni, è avvolta da una ispirazione altissima, per cui tale compito si fa espressione non secondaria della liturgia della vita.

\* \* \*

Non ci ha trovati impreparati quanto è richiesto dal Codice di diritto canonico: «Ogni Istituto stabilisca opportune norme circa l'uso e l'amministrazione dei beni».<sup>1</sup>

Le linee generali per l'amministrazione dei beni, come si vedrà nei singoli articoli, erano già ben evidenziate da Don Bosco Fin dalle prime redazioni delle Costituzioni. Entrano nel concetto di povertà che il nostro Padre volle fosse una delle caratteristiche della sua Congregazione.<sup>2</sup> Sono elementi chiave, anche se, ovviamente, sono stati espressi in modo nuovo nel testo rinnovato delle Costituzioni.

Può dare un'idea dell'importanza che Don Bosco annetteva alla cura per un'attenta amministrazione dei beni temporali, quanto egli scriveva nel testamento spirituale riguardo all'elezione del nuovo Rettor Maggiore dopo la sua morte. «Compiuti questi primi e importanti doveri (che sono: ringraziare gli elettori per la fiducia; dare notizia al Santo Padre dell'elezione; informare i confratelli e le F.M.A.; scrivere una lettera ai benefattori e ai cooperatori) il novello Rettore si volga con tutta sollecitudine a conoscere bene lo stato finanziario della Congregazione».<sup>3</sup> Aveva i piedi per terra Don Bosco!

Quanto realizzò, Don Bosco lo attribuì sempre alla bontà della Divina Provvidenza e all'aiuto di Maria SS. Ausiliatrice. Ma egli non si risparmiò nel ricercare i mezzi necessari per la sua opera. Quante fatiche e sudori nel sollecitare continuamente la carità pubblica e privata: suppliche, lettere, lotterie, viaggi... Si sobbarcava a umiliazioni pesanti per

Cf. CIC, can. 635 §2

Dice Don Bosco: -La povertà è la nostra fortuna, è la benedizione di Dio! Anzi preghiamo il Signore di mantenerci in povertà volontaria (MB VI, 328). Sull'importanza della povertà per il futuro della Società si veda, in particolare, MB XVII, 272.

<sup>1</sup> MB XVII, 260

i «suoi» ragazzi. E alla fine concludeva: «quello che abbiamo non è nostro, ma dei poveri: guai a noi se non ne faremo buon uso» 4

E buon uso egli ne *fece* anche per istinto contadino. Aveva l'occhio di un amministratore oculato e cauto. Non si limitava a controlli e a tenere in evidenza scadenze di pagamenti, ma conservava qualsiasi documento attestante diritti di proprietà, di possesso e di uso, convenzioni pubbliche e private, atti notarili e... carte di panettieri! s

Don Bosco è quindi per noi punto di riferimento anche per una regolare e proficua amministrazione? Senza dubbio. Ma sempre a modo suo. Basta l'esempio seguente per farci capire che cosa gli premeva di più, superando anche l'evidente dato economico.

- Prendi le cartelle e paga i debiti, dice Don Bosco.

- Le riserbo per casi imprevisti, risponde Don Rua.

- Il Signore provvederà.

- Il Signore ha già fatto miracoli. A giorni scade un debito e allora...

--- Per allora il Signore provvederà. Mettere in serbo danaro è chiudere la via alla Provvidenza."

1~ in quest'ottica salesiana che ci accingiamo a descrivere i quattro articoli (187-190) del cap. XIV che trattano della «Amministrazione dei *beni temporali*».

° MB V, 482; cL Cost 79

5 Cf. P. STELLA, *Don Bosco nella Slorla economica e sociale*, LAS Roma 1980, p. 8  
n MB XIV, 113.114

## ART. 187

La Società salesiana ha la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali. Ciò vale per la Congregazione, per le singole ispettorie e per ciascuna casa. Tali beni non siano intestati a persona fisica e si conservino solo nella misura in cui sono direttamente utili per le opere.

È da escludere l'acquisto e la conservazione di beni immobili a solo scopo di reddito e ogni altra forma permanente di capitalizzazione fruttifera, salvo quanto previsto dall'art. 188 delle Costituzioni.

### 1. Capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali.

La missione della Chiesa è soprannaturale, ma è inserita in strutture umane; per poterla realizzare sono necessari mezzi temporali.' Per conseguire i fini che le sono propri, indipendentemente dal potere civile, il possesso dei beni temporali le è dovuto per diritto nativo.'

I fini per cui la Chiesa rivendica la legittimità dei beni temporali sono:

- l'organizzazione del culto divino;
- il dignitoso mantenimento *del clero*;
- il sostentamento delle opere di apostolato e di carità, specialmente in favore dei poveri.-'

È da sottolineare pertanto lo stretto legame tra il diritto ai beni e la loro destinazione (= i fini) per cui la Chiesa rivendica tale diritto. Quasi a concludere che per altri scopi non c'è motivo per la Chiesa di possedere beni temporali.

Se la Chiesa rivendica il possesso e il bisogno di servirsi dei beni materiali per poter raggiungere i suoi fini spirituali, anche la Congregazione afferma questa capacità. Lo può fare perché è «persona giuridica

Cf. GS, 76- Certa le cose terrene e quelle che, nella condizione umana, superano questo mondo sono strettamente unite, e la Chiesa stessa si serve delle cose temporali nella misura che la propria missione richiede».

z Cf. CIC, can. 1254

' Cf- PO, 17 e CIC, can. 1254 §2

pubblica» nella Chiesa, parte viva di essa,' Ma lo può fare solo a norma del diritto,' cioè in quanto è partecipe della missione della Chiesa e sottomessa alle sue leggi, agisce nel suo spirito, in comunione e sotto il controllo della gerarchia ecclesiastica.

La Congregazione per vivere, agire, organizzarsi, istituire e sostenere le attività apostoliche ha bisogno di mezzi economici.'> La povertà quindi per noi non sta nel non possedere, ma nel saper comporre gli impegni della nostra missione con le esigenze del fatto economico. Abbiamo un ruolo profetico da svolgere anche in questo campo (Cf. Cast 77). In tutte le nostre attività consideriamo i beni temporali come mezzo per conseguire i fini istituzionali della Società. Ammonisce, al riguardo, il CGS: «le strutture devono essere a servizio della comunità e delle persone, affinché queste possano adempiere fedelmente la loro vocazione».'

Potrà accadere che qualcuno si attacchi a questi beni, ne faccia un uso sbagliato, sia ingannato dal loro complesso ingranaggio o li sciupi per incapacità, per impreparazione, per trascuratezza o per abuso. Converterà allora ricordare ai responsabili della gestione economica che, oltre ad avere cura scrupolosa di una sana amministrazione, essi agiscono come depositari dei beni della Chiesa e non devono permettersi alcun uso personale e arbitrario."

## **2. Ciò vale per la Congregazione, per le singole Ispettorie e per ciascuna casa.**

È interessante notare come fin dagli inizi, già nel testo delle Costituzioni del 1864, scritto per avere il «decretum laudis», c'era l'idea precisa che «ogni casa possederà»; e come don Rua si sia difeso egregiamente con l'agente delle imposte, dimostrando che «le fondiarie sono iscritte a nome non già dell'Oratorio... ma dei singoli comproprietari dei terreni e dei fabbricati, dove hanno sede gli istituti».<sup>9</sup>

<sup>4</sup>Cf. *CIC*, can. 116. 1258. 1259

Cf. *CIC*, can. 1255

• Cf. CGS, 726 ' Cf. CGS, 706

Cf. CGS, 726

D. RUA, Lettera del 31.12.1891, *Lei I. ci rociari*, p. 81

Le Costituzioni sottolineano: «*Tali beni non siano intestati a persona fisica*». Raccomandazione evidente! Oltre a dare tranquilla sicurezza nella proprietà, tale norma toglie ai singoli ogni velleità di indipendenza e ogni atteggiamento padronale. Rarissime sono le eccezioni al testo costituzionale, dettate esclusivamente dalla rigidità delle leggi civili in talune nazioni, che non consentono il diritto di proprietà ad associazioni private o religiose.

**3. «Si conservino solo nella misura in cui sono direttamente utili per le opere»; quindi: «è da escludere l'acquisto e la conservazione di beni immobili a solo scopo di reddito».**

I Regolamenti generali, nell'ari. 59, ribadiscono con più forza e chiarezza: «La Società non conservi alcun possesso di beni immobili, all'infuori delle case di abitazione e delle loro dipendenze di lavoro».

Le Memorie Biografiche dicono che questa «era volontà risoluta» di Don Bosco, per cui vivendo di Provvidenza quotidiana, la nostra Pia Società «non possederà mai redditi o beni stabili, eccetto i collegi e le loro adiacenze». <sup>10</sup> E a Mons. Cagliari il 6 agosto 1885 Don Bosco scriveva: «... raccomanda a tutti di evitare la costruzione o l'acquisto di stabili che non siano strettamente necessari a nostro uso. Non mai cose da rivendersi; non campi o terreni, o abitazioni da farne guadagno pecuniario». <sup>11</sup>

Quanto ai lasciti testamentari, Don Bosco «quanto ricevette usò rivenderlo, trasformarlo presto in moneta, depositarlo in banche in minima parte, investirlo in gran parte in imprese edilizie, in spese di mantenimento di edifici o di giovani allievi, nell'acquisto di attrezzature per laboratori delle scuole di arti e mestieri». <sup>12</sup>

Nel «Testamento spirituale», nelle pagine dedicate al «Capitolo superiore», il nostro Fondatore mette questo principio, da lui ritenuto vitale per la Congregazione, ponendolo tra le «due cose della massima importanza»: «...si ritenga come principio da non variarsi di non con-

Io *MB VIII*, 902

" *MB XVII*, 626.627

<sup>12</sup>= P. STELLA, *Don Bosco nella storia economica e sociale*, LAS Roma 1980, p. 157

servare alcuna proprietà di cose stabili ad eccezione delle case e delle adiacenze che sono necessarie per la sanità dei confratelli o la salubrità degli allievi. La conservazione di stabili fruttiferi è un'ingiuria che si fa alla Divina Provvidenza che in modo meraviglioso e dirò prodigioso ci venne costantemente in aiuto» Anche alla fine del «Testamento», preoccupato dell'avvenire della Congregazione, quasi a sottolineare le cose più importanti da non dimenticare e da osservare dopo la sua morte, scrive ancora: «non si conservino proprietà stabili fuori delle abitazioni di cui abbiamo bisogno} .<sup>13</sup>

Don Ricaldone così commenta questa frase: «Egli (Don Bosco) riteneva come una vera offesa alla Divina Provvidenza il conservare case, stabili, beni di qualsiasi sorta. Se noi ci spogliamo di tutto per dedicare ogni provento a fare del bene alle anime, attiriamo su di noi e sulle opere nostre nuove e più copiose benedizioni. Se all'incontro Iddio vede che, anziché appoggiarci totalmente a Lui, noi riponiamo la nostra fiducia sulle rendite e sui proventi dei capitali e degli stabili, egli ci abbandonerà alla mercé delle povere nostre risorse, le quali, appunto perché umane, mancano di solidità e duratura consistenza. Questo fiducioso abbandono nelle mani dell'amorosa Provvidenza, questo totale e generoso distacco dalle cose terrene è stata la ragione e la causa della meravigliosa forza espansiva delle opere salesiane, e costituisce la nostra più ricca eredità» .<sup>14</sup>

#### **4. E' da escludere «ogni altra forma permanente di capitalizzazione fruttifera, salvo quanto previsto dall'art.188 delle Costituzioni».**

L'accento qui è posto sull'aggettivo «permanente». Ci si deve togliere dalla mente che il salesiano possa vivere o trovare la Provvidenza nell'impiegare il danaro, sotto qualsiasi forma di investimento fruttifero in modo permanente, cioè in modo stabile, fisso, duraturo, o prolungato nel tempo!

Tutt'altro discorso è tenere temporaneamente del danaro in banca e goderne gli interessi. Lo scopo primo del deposito bancario, sotto

<sup>13</sup> *MB XVII, 273*

4 D. RICALDONE, *Povertà*, ACS n. 82 (1937), p. 48

forma di conto corrente, è la sicurezza e la facilitazione di poter operare nel campo economico, anche se di per sé il conto fa maturare gli interessi. Ma la preoccupazione non è, né deve essere quella di bloccare il conto perché maturino maggiori interessi!

Così dicasi per somme vincolate e tenute in riserva per spese programmate o prevedibili nell'arco massimo di qualche anno. Conviene notare che nell'investimento in titoli a breve o medio termine non ci dev'essere la minima traccia di speculazione o di azzardo o di imprudenza.

A ben riflettere, sembra cosa quasi impossibile che in una casa salesiana, se ben amministrata, possa rimanere del danaro da poter investire. *Si pensi ad esempio alla* continua manutenzione dell'opera, alle sempre pressanti necessità di mezzi occorrenti per le finalità della medesima. Ma se dopo tutto questo rimane ancora del danaro, allora l'eccedenza va consegnata all'Ispettore (cf. Reg 197) o alla Chiesa o ai poveri. Non è certo danaro riservato per l'accumulo o la capitalizzazione.

Meno ancora per quanto ci viene dato dalla beneficenza! Se eccezioni ci sono, sono quelle previste dal successivo articolo costituzionale 188,4, che vengono sempre sottoposte al vaglio e alla «necessaria autorizzazione del Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio».

Il CG21 per maggior chiarezza non aveva voluto *accennare in questo articolo ai contenuti del 188,4 per sottolineare più chiaramente che i beni temporali in Congregazione si conservano solo nella misura in cui sono utili per le attività educativo-pastorali, escludendo ogni forma permanente di capitalizzazione fruttifera; e perché i casi ivi espressi di «borse di studio, legati di Messe, vitalizi, enti o fondazioni di beneficenza», trattandosi di vere operazioni economiche di amministrazione straordinaria onerose, fossero soggette alle normali autorizzazioni.*<sup>6</sup> Il CG22, nella revisione definitiva delle Costituzioni, ha aggiunto la frase: «salvo quanto previsto dall'art. 188 delle Costituzioni», unicamente per non *essere in* contrasto con l'articolo seguente ma, così facendo, ha messo più in evidenza la necessità delle dovute autorizzazioni per i casi contemplati dall'art. 188,4.

<sup>6</sup> Cf. CIC, can. 640 'R Cf. CG21, 416-418



Il discernimento personale e comunitario sull'art. 187 può soffermarsi utilmente su due aspetti:

1) Vedere se le strutture sono a servizio della comunità e delle persone, affinché queste possano adempiere fedelmente la loro vocazione."

Sono cinque gli orientamenti che garantiscono il raggiungimento di questo obiettivo:

il giusto rapporto tra una sana amministrazione e la povertà religiosa;

la priorità dei fini istituzionali sui beni materiali;

la coscienza di essere depositari di beni della Chiesa;

il rapporto funzionale tra testimonianza e beni materiali;

la solidarietà economica fra tutte le opere dell'Ispettorato per aiutare quelle più bisognose e per far fronte a lavori e acquisti straordinari programmati in sede di Capitolo e/o Consiglio ispettoriale.

2) Evitare qualsiasi controtestimonianza di povertà nel possesso e nell'uso dei beni immobili stando attenti alle condizioni dell'ambiente e verificando se nelle strutture ci ispiriamo a criteri di semplicità e funzionalità (cf. Cost 77).

Mamma Margherita sul letto di morte diceva al figlio: «Non cercare né eleganza né splendore nelle opere. Cerca la gloria di Dio, ma abbi per base la povertà di fatto».'\$ Don Bosco nel suo «Testamento spirituale», già citato, raccomandava al Capitolo Superiore che «nel permettere costruzioni o riparazioni di case si usi gran rigore nell'impedire il lusso, la magnificenza, la eleganza». E concludeva: «Dal momento che comincerà (ad) apparire agiatezza nella persona, nelle camere o nelle case, comincia nel tempo stesso la decadenza della nostra Congregazione».'<sup>9</sup>

<sup>1</sup> CGS, 706

<sup>g</sup> MB V, 562

" MB XVII, 258

*O Signore,  
liberaci dalla stoltezza degli uomini di questo mondo che  
accumulano beni pensando solo di goderli in questa vita;  
e fa' che l'esempio e le esortazioni di Don Bosco ci  
spingano a mettere ogni fiducia  
nella Provvidenza che «in modo meraviglioso e  
prodigioso ci è venuta costantemente in aiuto».*

## ART. 188

È necessaria l'autorizzazione del Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio per:

1. acquistare, alienare, permutare, ipotecare, dare in affitto beni immobili;
2. contrarre prestiti con o senza ipoteche;
3. accettare a titolo oneroso eredità, Lasciti o donazioni; per quelli accettati senza oneri e sufficiente darne comunicazione;
4. costituire vitalizi, borse di studio, obblighi di messe, particolari fondazioni o enti di beneficenza;
5. costruire nuovi edifici, demolire gli esistenti o effettuarvi trasformazioni importanti.

Per tale autorizzazione, quando si tratta di operazioni a livello ispettoriale o locale, occorre che sia presentata dagli organi interessati adeguata documentazione, accompagnata dal parere dell'ispettore e del suo Consiglio e anche da quello del direttore e del suo Consiglio quando riguarda una casa.

Come si rileva dal testo dell'articolo, per alcune importanti operazioni finanziarie che aumentano o diminuiscono il patrimonio della Congregazione, c'è un limite da osservare, ossia occorrono autorizzazioni a procedere.

*Questo mette* ulteriormente in evidenza il principio fondamentale che in Congregazione nessuno può farla «da padrone», ma tutti, secondo le proprie competenze, siamo amministratori di beni che non ci appartengono. Conviene ripetere, per convincerci sempre più, che i nostri beni appartengono sì alla persona giuridica che li ha legittimamente *acquistati* (= la Congregazione), ma sono sotto la suprema autorità del Sommo Pontefice perché sono beni ecclesiastici e quindi retti dal Codice di diritto canonico e dai propri Statuti.'

Ora i nostri Statuti dicono chiaramente che per le operazioni economiche dell'art. 188 «è necessaria l'autorizzazione del Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio».

I cinque punti dell'articolo sono espressi in modo chiaro e facilmente comprensibile. Non richiedono una spiegazione dettagliata. C'è solo da ricordare un particolare, che i capitolari del CG22 hanno voluto

<sup>1</sup> Cf. CIC, can. 1256-1257

aggiungere al punto 3. Essi hanno distinto tra eredità, lasciti o donazioni accettati a titolo oneroso e quelli accettati senza oneri o impegni di sorta. I primi necessitano di regolare autorizzazione; per i secondi è sufficiente darne comunicazione. Con questo ritocco si è voluto rispondere sia all'esigenza espressa dal can. 1267,2, per il quale le offerte fatte alle opere della Chiesa non debbono essere rifiutate se non per giusta causa, sia all'opportunità che il Rettor Maggiore e il suo Consiglio siano sempre a conoscenza di aumenti significativi del patrimonio.

Le pratiche per tali autorizzazioni richiedono una «adeguata documentazione» che l'Ispettore e il suo Consiglio e, nel caso, anche il Direttore e il suo Consiglio devono accompagnare con il loro parere. In pratica l'«adeguata documentazione» comprende:

- 1) una domanda dell'Ispettore con il parere suaccennato, volta a commentare e completare i contenuti dei vari documenti allegati;
- 2) l'estratto del *verbale del* Consiglio ispettoriale dove risulta espresso il parere di tutto il Consiglio; quando una pratica riguarda una Casa, occorre anche quello del Consiglio della comunità;
- 3) eventuali altri documenti che facilitino la comprensione della richiesta.

Inoltre per la costruzione di immobili occorre presentare il preventivo di spesa; è necessario precisare come si farà fronte a tale spesa; se esiste, si accluderà anche una relazione tecnica della costruzione, corredata dai disegni del piano di costruzione, almeno quelli generali.

Se si deve procedere a una compera di immobili, necessita sapere l'importo e i mezzi con i quali verrà pagato e da chi. Completa la documentazione una piantina planimetrica e l'indicazione dell'Ente o della Casa acquirente.

Per la vendita o donazione di beni occorre conoscere con precisione il bene che si vende o si dona e il valore presumibile del medesimo; c'è poi da indicare chiaramente l'uso che si farà con il danaro ricavato.

Circa i mutui, i prestiti o fidi bancari, si indicherà la somma richiesta; il tasso d'interesse, la durata e la forma di ammortamento; quali beni *eventualmente sono* richiesti in garanzia (ipoteca); la possibilità di pagare i ratei.

Non si deve credere che tutto questo faccia parte di quel tributo

che bisogna pagare alla burocrazia, nune tutelare della odierna società. Si pensi invece che è 'sempre per quel principio di fondo, che cioè non siamo noi i padroni dei beni della Società, ma solo attenti e fedeli amministratori.

Già Don Bosco, nella stesura del 1864 metteva tutto questo in modo significativo nel testo delle Costituzioni: «ogni casa possederà e amministrerà... ma sempre nei limiti fissati dal Superiore generale». Più avanti insisteva: «il Direttore non può comperare né vendere stabili senza il consenso del Rettor Maggiore», e aggiungeva nel testo del 1875: «né costruire nuovi edificzi né demolire i già fatti né far novità di grave importanza»,<sup>2</sup>

*O Signore,  
fa' che nei rapporti con i responsabili  
noi agiamo con delicatezza d'animo, senza  
sotterfugi, non ritenendo superfluo ciò che è  
dovuto da ciascun amministratore,  
sicuri che nella sincerità e chiarezza degli affari terreni  
si rispecchia la nostra coscienza  
di servi attenti e fedeli.*

<sup>2</sup> Cf. Costituzioni 1864, XII, 4. 12; Costituzioni 1875, X, 12 (cf. F. MOTTO, p. 160 e fs5).

## ART. 189

**In ordine a tutte le operazioni di cui all'articolo 188 delle Costituzioni, spetta al Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio, uditi gli ispettori con i rispettivi Consigli e tenuto conto delle pertinenti decisioni della Sede Apostolica, determinare i limiti di valore entro cui è competente l'ispettore con il consenso del suo Consiglio per autorizzarle con analoga procedura.**

**Quando si tratta di operazioni che superano la somma stabilita dalla Sede Apostolica, o di donazioni votive e di oggetti preziosi per valore storico o artistico, è necessaria anche la licenza della Sede Apostolica.'**

' cf. *CIC*, can. 638,3

L'articolo che completa il precedente, dicendo a chi spetta stabilire i limiti di valore delle operazioni di cui all'art. 188: l'autorità competente è il Rettor Maggiore col suo Consiglio, il quale tuttavia terrà conto delle indicazioni e norme date al riguardo dalla Sede Apostolica.

Parlando di autorizzazione o «nulla osta, si può qui fermare l'attenzione sull'esigenza del «render conto», *ripetutamente* sottolineata nel nostro diritto proprio. I due aspetti sono strettamente collegati: il fatto di dover dipendere perché è necessaria la licenza o il fatto di imporre limiti di competenza, fanno sì che io debba render conto del mio amministrare rispettando le leggi ecclesiarie e quelle civili. Tutti in Congregazione, a vari livelli, dobbiamo rendere conto dei beni che ci sono affidati. Lo stesso Codice di diritto canonico ci ricorda di farlo nei tempi e nei modi stabiliti.'

Proprio per questo i Regolamenti generali abbondano di norme.<sup>2</sup> E ciò fin dagli inizi della Congregazione: già il testo delle Costituzioni del 1864 ricordava di essere sempre pronti così «da *potere ogni momento* render conto a Dio e al Rettor *Superiore*» della propria amministrazione.<sup>3</sup>

A nessuno può venire in mente che esigere il rendiconto sia una mancanza di fiducia da parte di chi ha il dovere di farlo. Non lo è sul

Cf. *CIC*, can. 636 §2

<sup>2</sup> *CF. Reg* 56. 65. 192. 196. 202

<sup>3</sup> *Costituzioni 1864, XII, 6 (cf. F. MOTTO, p. 162)*

piano personale: basta rileggere l'art. 56 dei Regolamenti per vedere quanta fiducia c'è in quel *ricevere* danaro «per le necessità individuali minute» e in quel richiamo a usarlo «con senso di responsabilità». Non poteva esserci una conclusione diversa: «rendendone conto al Superiore», proprio perché si parte dall'idea che «tutto dovrà essere messo tra i beni comuni». Meno ancora può ritenersi superfluo il render conto sul piano comunitario. L'importanza del rendiconto - ovvia e scontata per ogni amministrazione sul piano civile ed economico - per noi ha un motivo in più nel necessario confronto con i fini istituzionali e nella verifica della testimonianza di povertà e di carità, esigita anche dalla Chiesa .4

Non stona, in questo contesto, il richiamo all'osservanza delle leggi civili sociali e fiscali, che sono, in certo modo, un rendiconto aperto alla comunità civile (ad esempio la dichiarazione dei redditi, le leggi *relative al lavoro e alle* assicurazioni sociali ecc.). Se siamo educatori per formare «onesti cittadini», il nostro esempio non può mancare!

Un ultimo suggerimento ci è offerto dal Capitolo generale speciale: ' amministrazione ed economia sono compiti di tutta la comunità, cioè tutti i confratelli devono sentirsi corresponsabili e impegnati nell'andamento economico della casa. Per questo vanno sviluppati i mezzi *di partecipazione* comunitaria alla gestione amministrativa (Cf. Reg 184. 202).

Occorre educarsi a un'adeguata valutazione degli aspetti economici sia all'interno della comunità sia nell'ambiente sociale più ampio in cui si *vive*.

*O Signore,  
quando un giorno Tu verrai  
a chiedermi conto del mio operato,  
fa' che possa rispondere  
con la stessa chiarezza con cui oggi  
rendo conto ai miei Superiori.*

° Cf. CIC, can. 640; Reg  
65 ' Cf. CGS, 61,5

## ART. 190

**Tutti i beni temporali sono amministrati rispettivamente dall'economista generale, dagli economisti ispettoriali e dagli economisti locali, sotto la direzione e il controllo dei rispettivi superiori e Consigli, in conformità alle disposizioni canoniche, a norma delle Costituzioni e dei Regolamenti generali e nell'osservanza delle leggi vigenti nei vari paesi.**

L'articolo tratta delle persone a cui, nella comunità ai diversi livelli, viene affidata la responsabilità di curare, insieme col Direttore (cf. Cost 176), l'amministrazione dei beni temporali: la figura dell'Economo (o «prefetto», come si chiamava un tempo) è stabilmente contemplata nelle Costituzioni della nostra Società.'

È questo un esempio pratico di decentramento, come vuole l'art. 124 delle Costituzioni. Gli articoli regolamentari poi esprimeranno meglio ai vari livelli il compito riservato ai responsabili: l'art. 192 per l'Economo generale a livello di direzione generale; l'art. 193 per l'Economo ispettoriale nell'Ispettorato e l'art. 198 per l'Economo locale nelle singole Case. L'avverbio «rispettivamente» chiarisce, se ce ne fosse bisogno, che i singoli amministrano soltanto per quel che compete a ciascuno.

Per un compito così importante si impone:

la scelta e la preparazione di persone adatte;

la costituzione di un ufficio amministrativo, tenuto con metodo ed efficienza, correttezza e completezza, e dove tutto si svolge in conformità alle disposizioni canoniche, alle norme delle Costituzioni e dei Regolamenti generali e nell'osservanza delle leggi civili vigenti; la direzione e vigilanza dei rispettivi Superiori e Consigli non per un controllo fiscale ma per una collaborazione e un aiuto e soprattutto per una linea di «politica» economica onde ottenere il giusto rapporto tra beni temporali e fini costituzionali;

<sup>1</sup> Cf. *Costituzioni 1875*, IX, 10-14 («Prefetto» generale) e X, 14-15 («Prefetto» locale). (cf. E MOTTO p. 151-153 e 167)



- la consulenza, saltuaria e all'occorrenza, di professionisti competenti nei vari rami economico-finanziario-fiscale-assicurativo (cf. Reg 185);
- la creazione di consulte di confratelli perché diano orientamenti e consigli nei vari campi amministrativi-finanziari (cf. Reg 185); la formulazione di norme dettagliate circa l'amministrazione da parte dei Capitoli ispettoriali (Reg 190).

*La cura scrupolosa e saggia di una sana amministrazione, oltre che essere una giusta valorizzazione dei beni per il servizio dell'uomo, è anche garanzia per un'osservanza della povertà individuale e collettiva; è strumento per una più chiara testimonianza di povertà.*

Parlando dell'Economo, cui è affidata in modo particolare la responsabilità amministrativa, abbiamo davanti una figura caratteristica della Casa salesiana, radicata in una tradizione che risale a Don Bosco e a Don Rua, veri modelli di amministratori umanamente saggi e saldamente radicati nella fiducia alla Provvidenza divina.

Da una parte si richiedono dall'Economo salesiano qualità e atteggiamenti, che fanno di lui una persona professionalmente competente:

- l'aggiornata conoscenza delle leggi che regolano il fatto economico nei suoi diversi aspetti: contabile, finanziario, fiscale, ecc.;
- la diligenza, l'ordine e la completezza delle operazioni economiche, delle registrazioni e della documentazione, dei rendiconti periodici;
- la prudenza *nelle scelte che* debbono esser fatte sempre in sintonia con il Direttore e il Consiglio;
- la correttezza di fronte alle leggi sociali ed agli adempimenti prescritti dal diritto sia ecclesiastico che civile; la capacità di trattare con le persone, all'interno e all'esterno della comunità.'

Ma al di là e al di sopra di queste qualità umane e professionali, l'Economo si presenta nella Casa salesiana come colui che, in spirito di famiglia, aiuta i confratelli e la comunità a vivere la propria vocazione

<sup>2</sup> Si veda la lettera circolare di D. RICCERI, *La nostra povertà oggi*, in AC\$ n. 253 (1968), p. 56ss. Si veda anche, su questo tema, il *Il Direttore salesiano* (1986), Appendice.

nella fedeltà alla Regola in un giusto rapporto con i beni terreni e con i mezzi necessari al lavoro educativo e pastorale. Unito al Direttore, egli è custode di quello spirito di povertà che Don Bosco ha voluto per la sua famiglia, spirito fatto di retta economia e di fiducia nella Provvidenza che «accetta i mezzi richiesti dal proprio lavoro e li amministra in modo che a tutti sia evidente la loro finalità di servizio» (cf. Cost 77).<sup>3</sup>

Conviene ricordare ancora che quanto amministriamo non è nostro. Come abbiamo detto, sono beni della Chiesa! e non possiamo permetterci un uso personale e arbitrario. Non dimentichiamo, poi, che quanto abbiamo tra mano è frutto del lavoro dei confratelli ed è segno tangibile della Provvidenza che ci sostiene attraverso la generosità e i sacrifici, talora incalcolabili, dei benefattori 4

Concludiamo ricordando che assumere compiti amministrativi è un vero servizio, sempre faticoso e talvolta ingrato. Va quindi tutto il nostro incoraggiamento ai confratelli economi che sacrificano il loro tempo e le loro energie in un lavoro pesante per creare alle comunità le condizioni necessarie per un lavoro pastorale più efficiente.

*Preghiamo per i confratelli  
chiamati dall'obbedienza al delicato compito  
di amministrare i beni materiali della comunità,  
perché, svolgendo tra noi e per noi il lavoro  
nascosto e sacrificato che san Giuseppe compì  
nella Santa Famiglia, abbiano, per sua  
intercessione, il sostegno della Provvidenza del  
Padre.*

*Perché i nostri economi siano confortati  
dalla collaborazione e dalla riconoscenza dei confratelli,  
e siano così incoraggiati a lavorare  
come ministri della Divina Provvidenza, preghiamo.*

Sulla figura dell'Economo salesiano si veda anche D. PILLA, *Valore religioso dell'attività economico-amministrativa del salesiano*, in ACS n. 300, p. 49-53

<sup>4</sup> Cf. CGS. 726

*Perché i nostri economi e i loro collaboratori  
sappiano congiungere lo spirito della povertà evangelica  
con la sollecitudine fraterna e premurosa verso le  
necessità dei confratelli e dei giovani, soprattutto di  
quelli particolarmente bisognosi di attenzioni e di cura,  
preghiamo.*

*O Signore,*

*dona ai nostri economi  
la scaltrezza e la precisione del saggio amministratore  
perché possano infondere fiducia nei confratelli,  
suscitare la carità dei benefattori e degli amici e attirare  
le benedizioni divine sulla nostra Società.*

## CONCLUSIONE

*Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché tu hai dilatato il mio cuore» (Sal 119, 32).*

Si chiudono le Costituzioni che hanno prospettato la Regola di vita come un cammino di crescita «verso di Lui che è il Capo, Cristo» (Ef 4,15; Cost cap. VIII). Efficacemente l'ultima ispirazione biblica rimane aperta: riconosciamo che gli articoli costituzionali rientrano per grazia di Dio tra i suoi «comandamenti» e affermiamo di voler correre per la via da essi tracciata. Vi è una ragione profonda, sostanziale, che si è venuta progressivamente scoprendo: la presenza di un Tu misterioso che dilata il cuore.

Tutta questa rete di pensiero ha nel Salmo 119, canto e meditazione in onore della Legge del Signore, come pure in tutta la Bibbia, un solido riferimento: la legge di Dio è la via che Dio traccia e mostra all'uomo. Tale legge è anzitutto il grande piano di salvezza che Dio ha stabilito per il mondo, dove l'indicativo della grazia (le potenti azioni di Dio) e l'imperativo etico si intrecciano in modo indissolubile. Sarà giusto il cammino di vita di un uomo se coincide con la via indicata da Dio, dunque con l'accoglienza sincera, amorosa, fedele della «legge» del Signore.

*Il correre* indica l'estrema volenterosità del viandante, in questo sollecitato dalla coscienza della posta in gioco («corriamo con perseveranza nella corsa tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede», Eb 12,1-2). Fermarsi o peggio «volgere indietro lo sguardo» vuoi dire non essere «adatto per il Regno di Dio» (Lc 9,62).

*Dilatare il cuore* significa nella Bibbia riempirlo di coraggio e consolazione (Sal 25,17; Is 60,5). Annota S. Agostino: «Non dobbiamo rinchiuderci nell'angustia del timore delle pene, ma dobbiamo dilatarci nell'amore e nella gioia della giustizia». Tanto più che la legge di Dio è scritta da Dio nei nostri cuori (Ger 31,33) e la soavità dello Spirito guida i nostri passi nel compimento della legge.

Il testo delle Costituzioni scritto dal Fondatore e approvato dalla *Sede Apostolica* conteneva, subito dopo la formula dei voti, un articolo posto come «conclusione», il quale, mentre rammentava la responsabilità personale dell'osservanza della Regola, implicitamente stimolava alla fedeltà alla promessa fatta davanti a Dio e davanti alla Chiesa.<sup>1</sup>

Questa conclusione rimase nel testo pressoché inalterata fino all'edizione del 1966 .a

Il Capitolo generale speciale, rivedendo le Costituzioni secondo i criteri dettati dal Concilio Vaticano II, riprese nella sostanza la «conclusione» del testo primitivo, ma allargò la visuale poggiando l'osservanza fedele della Regola sul suo più profondo significato ecclesiale e salesiano. L'art. 200 delle Costituzioni approvate «ad experimentum» dal CGS, ricollegandosi col *Proemio*, era un invito a scoprire nel testo della Regola «le ricchezze spirituali della nostra tradizione» come vera «via evangelica», che la Chiesa con la sua approvazione ha autenticato per la crescita di ogni socio e dell'intera Società secondo lo spirito del Fondatore.'

Il CG22, facendo proprio il pensiero del CGS, ha voluto ulteriormente allargare i contenuti della «conclusione», a ciò stimolato da diverse proposte pervenute dai Capitoli ispettoriali e dai Confratelli .4

La «conclusione» risulta in tal modo composta da sei articoli che, accanto ad alcune precisazioni globali sul nostro «diritto proprio», presentano delle considerazioni di sintesi sul senso delle Costituzioni e sulla responsabilità della loro osservanza, sottolineando in modo speciale i valori della fedeltà e della perseveranza quale «risposta sempre rinnovata alla speciale alleanza che il Signore ha sancito con noi» (Cost 195).

Più in dettaglio i contenuti della parte conclusiva sono così articolati:

- un primo articolo (*Cast 191*) allarga la visuale a tutti i codici che insieme con le Costituzioni costituiscono il «diritto proprio», che regola la vita e l'azione della nostra Società. Questo articolo corrisponde sostanzialmente all'art. 123 delle Costituzioni del 1972;

<sup>1</sup> Cf. *Costituzioni 1875, F. MOTTO*, p. 209 x Cf. *Costituzioni 1966*, art. 200 ' Cf. *Costituzioni 1972*, art. 200 ° Cf. *Schemi precapitolari, II*, p. 293-297

- due articoli (Cost 192 e 193) descrivono in generale il testo costituzionale sia dal punto di vista carismatico che giuridico; trattano inoltre della interpretazione autentica delle Costituzioni e degli obblighi morali che derivano dagli impegni della professione e dall'approvazione da parte della Chiesa;
- *l'art. 194* tratta dell'eventuale «separazione dalla Società» di un socio: è un problema delicato, che tocca la coscienza personale e la responsabilità comunitaria e che opportunamente è stato collocato in un contesto che parla di impegno e di fedeltà;
- *l'art. 195* è uno stimolo alla «fedeltà e perseveranza», totalmente appoggiata sulla fedeltà di Dio e sostenuta dall'amore ai giovani; è insieme un invito alla gratitudine per i doni che la vita salesiana ci offre e che il testo delle Costituzioni ha descritto. Molto opportunamente questo articolo - corrispondente al 119 del testo del 1972 - è stato posto nella parte conclusiva;
- da ultimo il testo costituzionale pone un articolo (Casi 195), di tono altamente spirituale, che corona con una degna sintesi il tutto. Si tratta sostanzialmente del Proemio dell'edizione anteriore (1972) che trova qui una collocazione significativa. In esso si proclama Gesù Cristo nostra suprema «Regola vivente», Maria nostra «Guida», Don Bosco nostro «Modello» e le Costituzioni «una via che conduce all'Amore»<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Cf. E. VIGANO Il testo *rinnovato* della nostra Regola di vita, ACS n. 312 (1985), p. 17

## ART. 191 IL DIRITTO PROPRIO DELLA NOSTRA SOCIETÀ

La vita e l'azione delle comunità e dei confratelli sono regolate dal diritto universale della Chiesa e dal diritto proprio della Società.

Quest'ultimo viene espresso nelle Costituzioni, che rappresentano il nostro codice fondamentale, nei Regolamenti generali, nelle deliberazioni del Capitolo generale, nei Direttori generali e ispettoriali e in altre decisioni delle competenti autorità.

Questo articolo, di indole essenzialmente giuridica, inquadra il «diritto *proprio*» della Società salesiana nel diritto universale della Chiesa, proponendo nello stesso tempo una sintesi delle fonti del nostro diritto,

E anzitutto occorre ricordare che il nuovo Codice di diritto canonico, mentre dà una legislazione più generale, è rispettoso del principio del decentramento. Uno dei criteri ispiratori della riforma delle norme riguardanti la vita consacrata, infatti, fu quello di lasciare agli Istituti la facoltà di darsi delle norme più elastiche, adatte ai loro bisogni e allo stile di vita corrispondente al proprio carisma. Perciò il Codice dice spesso che, circa determinati aspetti della loro vita, *gli stessi Istituti* possono e debbono stabilire la propria legislazione.

Perciò il primo capoverso dell'articolo ricorda i tipi di norme, gerarchizzate e differenziate tra *loro, che* regolano «la vita e l'azione delle comunità e dei confratelli».

Esse sono:

- *le norme del diritto universale*, emanate dalla Sede Apostolica e contenute principalmente nel Codice di diritto canonico;
- *le norme del diritto particolare*, promulgate dal Vescovo diocesano, nelle materie in cui anche i Religiosi sono a lui soggetti. Ad esempio leggiamo nel can 678: «I religiosi sono soggetti alla potestà del Vescovo... in ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> CIC, can. 678 §1

- *le norme del «diritto proprio»*, cioè le norme della legislazione che la Società stessa, attraverso la competente autorità, stabilisce per i suoi membri e le sue comunità a livello mondiale o ispettoriale.

Il secondo capoverso precisa il significato del «*diritto proprio*» della nostra Società e ne indica le fonti. Esso - dice il testo - «viene espresso nelle Costituzioni..., nei Regolamenti generali, nelle deliberazioni del Capitolo generale, nei Direttori generali e ispettoriali e in altre decisioni delle competenti autorità».

Notiamo come la legge universale della Chiesa fa distinzione tra le Costituzioni, costantemente chiamate «codice fondamentale» e le altre fonti del diritto proprio, che devono esistere, approvate dall'autorità dell'Istituto, e che dalla stessa autorità possono essere rivedute, adattate, aggiornate. Quando, per esempio, si dice che il Superiore generale è eletto in base alle norme delle Costituzioni,<sup>2</sup> ciò significa che le modalità per l'elezione devono essere inserite nel codice fondamentale e quindi devono essere approvate dalla Sede Apostolica. Quando, invece, è detto che il diritto proprio deve vigilare affinché i Superiori, costituiti per un tempo determinato, non restino troppo a lungo, senza interruzione, nelle cariche di governo,<sup>3</sup> ciò vuol dire che una indicazione in proposito deve risultare in qualche parte del diritto proprio. Potrà essere collocata, se si vuole, nel testo delle Costituzioni, ma non è obbligatorio: può anche semplicemente essere messa nei Regolamenti o in altra fonte del diritto proprio.

Approfondiamo brevemente la materia.

## **1. Il codice fondamentale**

Esso rappresenta il libro che contiene gli elementi essenziali atti a definire l'identità e la missione dell'Istituto, le finalità che si propone, lo spirito che lo anima e il modo con cui si organizza. Nelle Costituzioni devono essere opportunamente armonizzati gli elementi evangelici e teologici, relativi alla vita consacrata e all'unione con la Chiesa, e gli

2 Cf. CIC, can. 625 §1. Cf. CIC, can. 624 §2



elementi giuridici necessari per definire in *modo preciso la fisionomia, i fini e i mezzi di cui* dispone la Congregazione. Il Codice di diritto canonico avverte, tuttavia, che le norme non devono moltiplicarsi senza vera necessità, *perché* non è nella molteplicità delle leggi che viene garantita l'osservanza.

Una caratteristica propria del *codice* fondamentale è l'approvazione da parte della Sede Apostolica: tale *approvazione* - necessaria anche per eventuali modifiche - vuol garantire la fedeltà all'indole propria dell'Istituto.

## **2. Le altre fonti del diritto proprio.**

Per la loro natura le Costituzioni devono contenere ciò che ha un valore permanente nel tempo e nello spazio; ma vi sono altri elementi sussidiari e pratici, applicativi delle Costituzioni, relativamente stabili, integrativi ed organici, che sono approvati e promulgati dai Capitoli generali o dalle competenti autorità, e che hanno valore universale oppure particolare. Tali elementi sono contenuti in altre fonti del diritto proprio della Società.

L'art. 191 delle Costituzioni cita le fonti tipiche del nostro diritto proprio: i Regolamenti generali, i Direttori sia generali che ispettoriali, le deliberazioni dei Capitoli generali o delle competenti autorità. In queste fonti o collezioni di documenti, che sono insieme normativi e spirituali, va collocato tutto ciò che è necessario alla vita e all'azione della Società o di una Ispettorìa, ma che più facilmente può essere oggetto di revisione per essere adattato ai tempi e ai luoghi.

Il CG21 ha dato una descrizione sintetica di questi testi del nostro diritto proprio: a

- *I Regolamenti generali*: rappresentano l'insieme delle norme che traducono in norme adatte alle situazioni mutevoli gli elementi generali del codice fondamentale. Essi contengono perciò le applicazioni concrete e pratiche di interesse universale delle Costituzioni, quindi valide da praticarsi in tutta la Congregazione.

<sup>4</sup>Cf. CG21, 380-384

*I Direttori generali e ispettoriali: sono un insieme di norme pratiche, fondate sui principi costituzionali e sulla tradizione salesiana, che regolano la vita e la missione della Società per quanto riguarda aspetti determinati: a livello mondiale sono promulgati dal Rettor Maggiore col suo Consiglio, e spesso per mandato del Capitolo generale (così ad esempio la «Ratio fundamentalis institutionis et studiorum»); mentre a livello ispettoriale sono stabiliti dal Capitolo ispettoriale, ma hanno forza vincolante solo dopo l'approvazione del Rettor Maggiore con suo Consiglio.*

*Vi sono, infine, decreti o deliberazioni, promulgati dal Capitolo generale o dalle competenti autorità a livello mondiale o ispettoriale: sono disposizioni che riguardano questioni particolari su materia precisa, che talora hanno una validità per un tempo determinato (per esempio nell'ambito di un sessennio).*

Tutti questi testi normativi, insieme con le Costituzioni o codice fondamentale, costituiscono, nel suo significato più ampio, la «Regola di vita» del salesiano.

*D Dio onnipotente,  
la Tua legge è per noi Parola di vita:  
concedici di accogliere come Tuo dono  
i comandamenti con i quali ci indichi il cammino, e  
di eseguirli con ardente fedeltà come risposta  
d'amore,  
perché possiamo, come il Tuo Cristo, corrispondere  
in pienezza al Tuo disegno su di noi ed essere  
chiamati Tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.*

## ART. 192      **SENSO E INTERPRETAZIONE DELLE COSTITUZIONI**

Le presenti Costituzioni contengono le ricchezze spirituali della tradizione dei Salesiani di Don Bosco e definiscono il progetto apostolico della nostra Società.

La Chiesa, approvandole, assicura l'autenticità evangelica della via tracciata dal Fondatore e riconosce in essa «un bene speciale per l'intero popolo di Dio».<sup>1</sup>

Solo la Sede Apostolica ne è (interprete autentica; ma per la direzione pratica della Società e il bene dei confratelli le può interpretare, oltre al Capitolo generale, anche il Rettor Maggiore con il suo Consiglio.

<sup>1</sup> RD, 14; cf. PC I.

L'art. 192 completa e arricchisce quello precedente, fermandosi a riflettere sul significato profondo del codice fondamentale o Costituzioni nella vita e missione della Società. Esso si riallaccia idealmente con il Proemio e con il primo articolo del nostro testo costituzionale, *che collegava* la Regola direttamente con Don Bosco Fondatore: nella introduzione generale a questo Commento sono già stati evidenziati molti elementi che aiutano a scoprire il senso delle Costituzioni.

Qui vengono sottolineati soprattutto due aspetti:

- le Costituzioni «*contengono le ricchezze spirituali della tradizione dei Salesiani di Don Bosco*»: ciò significa che nelle Costituzioni, insieme con l'esperienza spirituale del Fondatore, confluisce anche la vita della Congregazione e la santità dei suoi membri: tutto ciò che lo Spirito del Signore ha fatto fiorire per arricchire il carisma salesiano è entrato in questo testo, che a ragione si può definire il patrimonio più *prezioso* della Società.<sup>1</sup> Giustamente il Rettor Maggiore, a conclusione *del* lavoro di revisione del testo, rivolgendosi ai capitolari, affermava: «Non siamo né gli unici né i principali protagonisti del testo rinnovato delle Costituzioni e dei Regolamenti: siamo gli eredi di Don Bosco e di un *tesoro* di esperienza vissuta da generazioni di testimoni; la revisione è frutto di partecipazione attiva di tutta la Congregazione».<sup>2</sup>

Cf. CIC, can. 578  
a CC22 Documenti, 58

- «*definiscono il progetto apostolico della nostra Società*»: questo aspetto è già stato commentato nella introduzione generale <sup>3</sup> esso risponde alle indicazioni del Codice di diritto canonico, il quale prescrive che nelle Costituzioni risultino «l'intendimento e i progetti dei Fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'Istituto, così come le sane tradizioni» .<sup>1</sup> Le Costituzioni conterranno anche le norme fondamentali relative al governo della Congregazione e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione.<sup>1</sup> Gli elementi evangelico-teologici e gli elementi giuridici concorrono a descrivere adeguatamente il progetto di vita e di azione della Società, quello stile «particolare di santificazione e di apostolato» <sup>6</sup> che «ha un suo proprio campo di competenza, a cui spetta una genuina autonomia»,<sup>7</sup>

Il secondo capoverso parla *dell'approvazione delle Costituzioni da parte della Sede Apostolica*: è una caratteristica specifica di un Istituto religioso riconosciuto di diritto pontificio (cf. Cost 4).

Tale approvazione *riveste una particolare importanza, poiché essa* «assicura l'autenticità della via evangelica tracciata dal Fondatore», garantisce l'ecclesialità del carisma che lo Spirito *ha fatto sorgere*. Si noti la significativa frase tratta dalla Esortazione apostolica «Redemptionis donum»: la Chiesa, approvando le Costituzioni, riconosce nella Società «un bene speciale per l'intero popolo di Dio»,<sup>8</sup> riconosce cioè che questa forma di vita appartiene alla sua vita e santità.> Abbiamo presente ciò che Don Bosco asseriva presentando il primo testo approvato nel 1874: «Questo fatto deve essere da noi salutato come uno dei più gloriosi per la nostra Congregazione, come quello che ci assicura che nell'osservanza delle nostre Regole noi ci appoggiamo su basi stabili, sicure, e, possiamo dire, anche infallibili, essendo infallibile il giudizio del Capo Supremo della Chiesa, che le ha sanzionate».<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Cf, Introduzione generale, p, 2b-27 Cf. CIC, can. 578; can. 587 <sup>3</sup>

Cf. CIC, 587 §1

s MR, 11 MR, 13

a RD, 14

<sup>1</sup> Cf. LG, 44

<sup>10</sup> D BOSCO, Introduzione *ulte* Ccsfifuzioni, cf. Appendice Costituzioni 1984, p. 217

Il terzo capoverso dell'articolo si sofferma, infine, a trattare della *interpretazione* delle Costituzioni.

Sappiamo che interpretare è *un processo* mentale con cui si stabilisce il rapporto tra un segno linguistico e un pensiero o una cosa. Ora, poiché le Costituzioni sono leggi ecclesiastiche e, se approvate dalla Sede Apostolica, sono leggi pontificie, solo la Sede Apostolica ne è l'*interprete autentica*.

Il testo, tuttavia, con l'approvazione della stessa Santa Sede, stabilisce alcuni ambiti per l'interpretazione del testo nella vita della Società:

1. Il Capitolo generale, legittimamente convocato e rettamente ordinato secondo le Costituzioni (cf. Cost 146 ss.) può, con la *maggioranza assoluta dei voti*:
  - interpretare autenticamente il senso dubbio delle Costituzioni e definire ogni difficoltà che sorgesse *nell'osservanza e applicazione*;
  - *modificare* il testo stesso delle Costituzioni, sia abrogando o derogando, sia aggiungendo nuove prescrizioni; ma in tal caso le modifiche avranno forza vincolante solo dopo l'approvazione della Sede Apostolica."
2. Il Rettore Maggiore *può interpretare* le Costituzioni «per la direzione pratica della Società e per il bene dei confratelli»; può anche sospendere o modificare qualche norma costituzionale, tuttavia col beneplacito della Sede Apostolica. Tutto questo è possibile per una necessità urgente e con il consenso del *Consiglio generale* ed ha vigore fino alla convocazione del successivo Capitolo generale.

*O Dio, che ci hai chiamati a  
servirti nella Società salesiana,  
donaci la sapienza del cuore  
per scoprire nella nostra Regola di vita  
il segno certo della Tua volontà su  
di noi; facci comprendere e amare,  
nella Regola,*

*le ricchezze spirituali della nostra tradizione salesiana,  
perché, seguendo con autenticità evangelica la via  
tracciata dal nostro Fondatore, siamo per il Tuo popolo  
testimoni di santità nella vita e nelle opere.  
Per Cristo nostro Signore.*

## **ART. 193 VALORE OBBLIGANTE DELLE COSTITUZIONI**

**Le Costituzioni obbligano ogni socio in forza degli impegni assunti liberamente davanti alla Chiesa con la professione religiosa.**

**I superiori maggiori, fermo restando ciò che dispone il diritto universale, possono dispensare temporaneamente da singoli articoli disciplinari.**

<sup>1</sup> cf. CIC, can. 85.87; 90; 92; 93; t'43

### **Il valore obbligante delle Costituzioni.**

Nell'articolo conclusivo delle Costituzioni del 1972 si affermava: «la Chiesa nell'approvarle non intende proporre speciali obblighi sotto pena di peccato»; il testo riprendeva sostanzialmente quello delle precedenti edizioni, dove si diceva più esplicitamente: «a tranquillità delle anime la Società dichiara che le presenti Costituzioni non obbligano di per sé sotto forma di peccato né mortale né veniale». Analoga dichiarazione si trova nelle Costituzioni di quasi tutti gli Istituti sorti negli ultimi due secoli. La Congregazione dei Vescovi e Regolari l'aveva, anzi, prescritta nelle «Normae secundum quas» del 1901.

Notiamo ora il cambio di linguaggio intervenuto nella redazione ultima del testo costituzionale: esso vuole collocare più chiaramente il dovere della pratica della Regola al suo vero livello, che non è quello della semplice obbligazione morale e della pura osservanza, ma quello proveniente dalla scelta di amore fatta con la professione.

In verità parlare di «obbligo sotto pena di peccato» non ha senso per un religioso che ha scelto liberamente e volentieri di donarsi totalmente a Cristo. Obbligare sotto pena di peccato sarebbe farci decadere, rischiare di spingerci nella via del legalismo sterile: fare attenzione alla legge in sé, dimenticando che la sua ispirazione viene da un appello, che la sua osservanza richiede la libertà dei figli e che il suo scopo è di affidarci a Qualcuno nell'amore: «allora Gesù, fissandolo, lo amò e gli disse: ... vieni e seguimi» (Mc 10,21).

Con questa indicazione la Chiesa prende sul serio la nostra professione: non abbiamo bisogno che ci si obblighi sotto pena di peccato, perché un simile obbligo sarebbe inadeguato per colui che fa professione di cercare l'amore totale. «Per noi, discepoli del Signore – riba-

dirà l'ultimo articolo - (le Costituzioni sono) una via che conduce all'Amore» (Cost 196). «La nostra regola vivente è Gesù Cristo... presente in Don Bosco...» (ivi): le Costituzioni ci propongono una Regola di vita, che noi accogliamo con riconoscenza e disponibilità per realizzare la pienezza della carità.

In sintesi, si può dire che le Costituzioni portano con sé un obbligo di lealtà alla propria professione, l'obbligo più esigente e gratuito che proviene dalla legge dell'amore. Il salesiano si impegna nella pratica di esse, perché sa, nelle fede, che esse sono un'espressione autentica di quella via evangelica cui il Signore l'ha chiamato e che egli ha accolto con gioia.

La docilità alle Costituzioni è un impegno di ciascuno e di tutti: di coloro che hanno il compito di animare alla fedeltà (cf. Cast 55) e di ogni confratello, che vuol contribuire a costruire la comunità; anche quando ci si vede contrariati nei propri giudizi o apprezzamenti, la Regola splende come strada di sicuro orientamento. Alle Costituzioni prestiamo umile ossequio in spirito di fede e di amore verso la volontà di Dio «col mettere a disposizione tanto le energie della mente e della volontà quanto i doni di grazia e di natura, nella esecuzione degli ordini e nel compimento degli uffici assegnati».<sup>1</sup>

E quando un salesiano si sottrae alla Regola? Quando vi manca per debolezza o per reale negligenza, o per disprezzo forse, *in cose gravi o in cose leggere*? Ebbene allora egli si riconosce peccatore, perché trasgredendo la tale o tal altra norma ha cercato di sfuggire al movimento stesso della sua vocazione e all'impegno solenne che ha assunto davanti al Signore, alla Chiesa, ai suoi fratelli e ai giovani. Ogni infedeltà ritarda il cammino personale e della comunità. Nella misura in cui vuol essere davvero salesiano, egli cerca con umiltà e coraggio, giorno per giorno, di essere *fedele*. La verità è *che egli si sente sempre peccatore*: ogni sera il suo esame di coscienza *gli rivela che ha* delle mancanze. Non ama mai quanto dovrebbe, quanto potrebbe! San Paolo ci avverte che non finiremo mai di pagare il debito dell'amore (cf. Rm 13,8).

Per questo le stesse Costituzioni (Cost 90) ci invitano a rinnovare di continuo la nostra volontà di conversione e di purificazione del cuore,



con serietà ma senza angoscia, nella pace e nella gioia umile di essere stati chiamati da Qualcuno che non ci abbandona mai.

## **Dispensa da qualche punto della Regola.**

In relazione con l'impegno di praticare le Costituzioni vi è il problema della dispensa da qualche punto di esse. La seconda parte dell'articolo tratta di questo.

La dispensa è un atto con il quale l'autorità, in particolari condizioni, esonera dall'obbligo di osservare una norma o *un precetto*.

La dottrina canonica, in generale, ritiene che il *Superiore può dispensare*:

- nel caso di un dubbio di fatto (nel caso del dubbio di diritto, come si sa, *la legge non obbliga*), *nelle leggi per le quali* la Sede Apostolica suole dispensare;
- in casi urgenti, cioè quando è difficile fare ricorso alla Sede Apostolica (o alla competente autorità) e il ritardo sarebbe gravemente dannoso, sempre che si tratti di leggi per le quali si suole concedere la dispensa.

PE in questo senso che si deve interpretare il nostro articolo. Il Superiore maggiore, quindi l'Ispettore e il suo Vicario (oltre *che evidentemente* il Rettor Maggiore e il suo Vicario), può dispensare temporaneamente da singoli articoli costituzionali, che riguardano norme disciplinari. La dispensa è concessa in modo provvisorio, cioè per un tempo determinato, ed ha per oggetto norme che non sono essenzialmente costitutive dell'Istituto.<sup>2</sup>

Rimane fermo ciò che dispone il diritto universale, in base al quale, per esempio, il Superiore:

- può concedere la dispensa in casi particolari dai voti privati, per giusta causa e sempre che la disposizione non leda l'altrui diritto, ai membri dell'Istituto, ai novizi e alle persone che vivono notte e giorno in casa;<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Cf. CIC, can. 85

<sup>3</sup> Cf. CIC, can. 1196, 2

-- può dispensare dall'obbligo di osservare il giorno festivo o di penitenza <sup>4</sup>

*O Padre, che dando all'uomo il dono sublime della libertà  
gli hai aperto la strada ad un libero servizio di amore, fa' che  
accogliendo con amore  
e osservando fedelmente  
la Regola di vita da noi liberamente professata,  
siamo assimilati al Cristo, Servo obbediente, a  
lode della Tua gloria  
e per la salvezza dei fratelli.  
Per Cristo nostro Signore.*

<sup>4</sup>Cf. CIC, can. 1245

## ART. 194 SEPARAZIONE DALLA SOCIETA'

Nel caso in cui un socio ritenesse in coscienza di doversi ritirare dalla Società, lo farà davanti a Dio e dopo essersi consultato con persone prudenti, confortato dalla comprensione e carità dei confratelli.

Non può tuttavia lasciare la Società se non allo scadere della professione temporanea o se non è stato ammesso a quella successiva; oppure se non è legittimamente sciolto dai voti e dagli impegni presi con la professione stessa per passaggio ad altro istituto, per dispensa o per dimissione, a norma del diritto universale.'

<sup>1</sup> cf. CIC, can. 685; 688; 689; 691-7[14

Può meravigliare che questo articolo, che tratta del caso di un socio che in coscienza ritiene di dover lasciare la Società o che per giuste cause è da questa stessa separato, si trovi in un contesto che parla di fedeltà alla Regola. *In verità* la collocazione dell'articolo, già discussa nel *Capitolo generale*, è stata determinata dopo il dialogo intervenuto con la Congregazione per i Religiosi e Istituti *secolari*, ed è *motivata dal fatto* che, proprio mentre si riflette sulla fedeltà, occorre tener conto del *problema* reale di una scelta diversa da parte di un socio.

L'uscita da un Istituto religioso è sempre un affare grave e delicato. In esso si intrecciano diritti e interessi legittimi e si mettono in gioco valori altissimi sia nell'ordine naturale della libertà e della coscienza, sia in quello soprannaturale del destino eterno dell'uomo. Non si può dunque procedere con leggerezza o unilateralmente, né da parte del confratello che *facesse la sua* scelta senza un serio discernimento in dialogo coi suoi Superiori, né da parte dell'Istituto, che decidesse senza indulgenza l'esclusione di qualcuno, per liberare la Congregazione da difficoltà. Entrambi i modi unilaterali di procedere potrebbero pregiudicare allo stesso modo la persona di cui si tratta e la stessa comunità.

Talora si prova ripugnanza a trattare di norme riguardanti la separazione dall'Istituto o la dimissione, ovvero a parlare di correzione, ammonimento, penitenza. Si ha l'impressione che ciò sia alieno allo *spirito* di carità e alla comprensione fraterna, *mentre poi capita di* lamentarsi di un confratello che con la sua condotta risulta nocivo alla pace o alla

missione comune, chiedendo senza molta riflessione che sia licenziato. Seguendo con intelligenza e spirito di rettitudine, senza cedere alla passione o alle pressioni, le norme stabilite, si procederà con armonia ed equilibrio e si salveranno i legittimi interessi ed i valori posti in gioco.

## **Il confratello che lascia la Società.**

Il primo capovero considera il caso del confratello che ritiene in coscienza di doversi ritirare dalla Società: ciò può avvenire, ad esempio, per entrare in un altro Istituto o in una Diocesi, oppure per ritornare laico, perché la sua permanenza nella vita religiosa e nella comunità incontra ostacoli concretamente insuperabili.

In tal caso le Costituzioni invitano anzitutto il confratello ad agire in piena sincerità davanti a Dio, cioè non per motivazioni negative, per fiacchezza, per fuga, ma perché la sua matura riflessione l'ha portato a concludere che Dio gli domanda di cambiare strada. Segno di questa sincerità è il ricorso al giudizio di persone competenti e prudenti e, in modo particolare, il dialogo fraterno con i Superiori. Don Bosco in queste circostanze raccomandava di evitare ogni soluzione precipitata e di aprirsi ai Superiori: «Mentre poi la vostra mente e il vostro cuore sono agitati dai dubbi, io vi raccomando caldamente a non prendere deliberazioni di sorta, perché in tali deliberazioni non vi può essere la volontà del Signore. `Non in commotione Dominus'. In questi casi io vi consiglio di presentarvi ai vostri Superiori, aprite loro sinceramente il vostro cuore, e seguitene fedelmente i consigli».<sup>1</sup> Questa è, del resto, la prassi di tutta la tradizione religiosa: in un campo così importante sarebbe un rischio enorme prendere decisioni senza prima essersi consultati.

Inoltre si chiede al confratello di agire in piena lealtà rispetto alla Chiesa e alla Congregazione. Ricordando l'impegno preso liberamente e seriamente, egli non dovrà lasciare la Società se non quando avrà ottenuto lo scioglimento dei voti e degli impegni assunti con la professione. Nei Regolamenti generali si ricorda che tale lealtà si estende anche a precisi impegni circa i beni materiali (cf. Reg 54).

<sup>1</sup> D. BOSCO, *Introduzione alle Costituzioni*, cE OE XXVII, p. 48

Ma l'articolo costituzionale vuole anche sottolineare l'atteggiamento della comunità in una circostanza dolorosa com'è la separazione di un confratello. Già l'art. 52 ricordava che la comunità ha uno speciale compito di sostegno nel riguardo dei fratelli che soffrono il dubbio o la difficoltà nella propria vocazione; ora si dice che il socio, uscendo dalla Società, sarà «confortato dalla comprensione e carità dei confratelli»: *essi si guarderanno dal dare giudizi avventati e dall'assumere comportamenti di avversione, e ricorderanno che l'amore* deve continuare ad avvolgere anche questi fratelli più bisognosi. La concretezza di questa carità è espressa nell'art. 54 dei Regolamenti che, mentre dice che il socio non potrà pretendere nulla per il lavoro fatto nella Società, aggiunge subito che «egli sarà fraternamente aiutato a superare le prime difficoltà della sua nuova situazione». Nella casa di Don Bosco ci sono molte dimore... Dio faccia grazia che nessun confratello ci lasci per motivi non ragionevoli o per colpa nostra!

## **Le modalità di separazione dalla Società.**

Il secondo capoverso dell'articolo, che è stato fatto completare dalla Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, in una stringata sintesi presenta i vari modi con cui può avvenire la separazione dalla Società. Tali modi possono esser così riassunti:

### 1. Passaggio a un *altro* Istituto.

È una possibilità data ai confratelli di voti perpetui. Il professo rimane religioso, ma cambia Congregazione. In tal caso occorre che i Superiori generali dei due Istituti, col consenso dei rispettivi Consigli, siano d'accordo. Trascorso un congruo tempo di prova, il candidato, senza bisogno di fare un nuovo Noviziato, potrà emettere la professione nel nuovo Istituto.'

2. *Uscita dall'Istituto ai termine della professione temporanea*, perché il professo non ha rinnovato i suoi vati,<sup>3</sup> oppure perché non è stato ammesso alla rinnovazione dei voti o alla *professione perpetua*.

<sup>2</sup> Cf. CIC, can. 684

<sup>3</sup> Cf. CIC, can. 688 §1

### 3. *Indulto di lasciare l'Istituto con la dispensa dai voti.*

Tale Indulto può essere concesso, per gravi ragioni e dopo serio discernimento:

- ai professi temporanei dal Rettor Maggiore col consenso del suo Consiglio;
- ai professi perpetui dalla competente autorità, a norma del diritto, dopo il voto espresso dal *Superiore* generale col suo Consiglio.<sup>5</sup>

Nel caso di diaconi o presbiteri, l'Indulto può *essere* concesso per passare al clero secolare («*secolarizzazione*»): *occorre* in tal caso che un Vescovo, valutate le ragioni della richiesta, sia disponibile ad incardinare il chierico o almeno a riceverlo in prova nella sua Diocesi; dopo cinque anni di esperimento, il religioso o è incardinato oppure viene rimandato nella Congregazione.<sup>b</sup>

Si fa presente che, in ogni forma di dispensa, l'Indulto concesso e notificato, se non viene rifiutato all'atto della notifica, comporta per il diritto stesso la dispensa dagli obblighi derivanti dalla professione.

### 4. *Dimissione dalla Società.*

E' questo un provvedimento molto grave, per il quale *la legge canonica* dà norme dettagliate per diversi casi:

- Vi è una dimissione immediata («per il fatto stesso») conseguente ad alcuni fatti, contemplati dal Codice di diritto canonico, radicalmente in contrasto con la professione religiosa: in questo caso il Superiore maggiore col suo Consiglio deve solamente emettere la dichiarazione dei fatti, dopo averne avuto *le prove*.<sup>1</sup> Per altri fatti, sempre contrari gravemente al comportamento religioso, il Superiore è tenuto ad avviare *il procedimento* di dimissione, dopo aver reso noto al professo la gravità della situazione.<sup>1</sup>

- Vi è poi la dimissione di un socio, deliberata dal Superiore generale insieme col suo Consiglio, per cause «gravi, esterne, imputabili e comprovate»: trattandosi di un provvedimento molto serio (che dovrà

Cf. *CIC*, can. 688 §2<sup>1</sup> Cf. *CIC*, can. 691 b Cf. *CIC*, can. 693  
Cf. *CIC*, can. 694 a Cf. *C1C*, can- 695

esser ratificato dalla Sede Apostolica), il Codice indica alcune delle cause gravi, che possono motivare la dimissione, e indica il procedimento che deve essere seguito.<sup>9</sup>

È chiaro che ogni forma di dimissione comporta la dispensa dai voti e dagli obblighi della professione religiosa.<sup>10</sup>

Per concludere si può anche ricordare che coloro che legittimamente, terminato il Noviziato, hanno lasciato l'istituto, possono essere riammessi dal Supremo Moderatore, col consenso del suo Consiglio senza l'obbligo di ripetere il Noviziato."

Come si diceva all'inizio, tutto questo deve esser considerato nella luce della fedeltà al dono di Dio, ma anche con la comprensione e la carità verso i fratelli che in coscienza prendono una decisione grave e spesso sofferta.

*D Dio, Padre buono,  
manda il Tuo Spirito di Luce,  
di Sapienza e di Fortezza  
ai nostri fratelli che sono nel dubbio,  
perché li aiuti a superare la prova  
e a discernere il cammino della Tua volontà.  
Dona a noi tutti nella comunità di saper  
accompagnare questi nostri fratelli con più  
intensa preghiera e carità,  
per aiutarli a servirTi dovunque Tu li chiami.  
Per Cristo nostro Signore.*

<sup>9</sup> Cf. CIC, can. 696-700 ° Cf. CIG can. 701 ' Cf. CIC, can. 690

## ART. 195 FEDELTA' E PERSEVERANZA

La fedeltà all'impegno preso con la professione religiosa è una risposta sempre rinnovata alla speciale alleanza che il Signore ha sancito con noi.

La nostra perseveranza si appoggia totalmente sulla fedeltà di Dio, che ci ha amati per primo, ed è alimentata dalla grazia della sua consacrazione. Essa viene pure sostenuta dall'amore ai giovani ai quali siamo mandati, e si esprime nella gratitudine al Signore per i doni che la vita salesiana ci offre.

Le Costituzioni terminano con un invito alla fedeltà (Cost 195), mediante, la pratica generosa della Regola (Cost 196). I due ultimi articoli sono strettamente legati dagli stessi loro contenuti, nei quali si ritrova l'ispirazione di fondo delle Costituzioni, espressa già negli articoli 3 e 23-25, sull'iniziativa consacrate di Dio e sulla risposta di fede del salesiano, iniziativa e risposta il cui momento chiave è stata la professione religiosa, fatta «pubblicamente di fronte alla Chiesa» (Cost 23). Entrambi *gli articoli parlano* di «risposta» alla «speciale alleanza» con Dio Padre e alla «predilezione del Signore Gesù». E questa risposta è la vita stessa, generosamente donata per i giovani!

L'art. 195 è certamente tra i più importanti delle Costituzioni. Vi sono contenute alcune espressioni di *grande valore* spirituale: «speciale alleanza», «grazia della sua consacrazione», «fedeltà all'impegno preso con la professione», «risposta sempre rinnovata», «amore ai giovani»; è anche notevole il rilievo dato ad alcune connotazioni di carattere decisivo: «sempre», «speciale», «totalmente». La fedeltà del salesiano viene descritta in due momenti e sotto due aspetti: come una relazione personale con Dio, e poi come una realtà che coinvolge il rapporto con i giovani e l'insieme della vita salesiana.

### **La nostra fedeltà è risposta a Dio, con l'aiuto del suo Spirito.**

La prima parte dell'articolo (il primo capoverso e la frase introduttiva del secondo) parla di «fedeltà» e di «perseveranza». È la stessa realtà vista da due angolature diverse: «fedeltà» è la continuità dei rap-



porti liberamente stabiliti al momento della professione: fedeltà a se stesso, alla Congregazione, ai giovani e soprattutto *al Signore*; «*perseveranza*» è la continuità negli sforzi necessari per mantenersi *fedele* («sforzo quotidiano per crescere», diceva l'art. 25).

Un paragone con i contenuti e con le *espressioni* degli articoli 23 e 25 fa apparire questo articolo come un loro prolungamento: si tratta infatti della fedeltà «all'impegno preso con la professione religiosa» e al significato riconosciuto a tale atto fondamentale nella vita del salesiano.

Nella fedeltà entrano, senza dubbio, molte motivazioni e virtù umane altamente apprezzabili: la rettitudine personale, il rispetto della parola data, l'amicizia fraterna, la preoccupazione per un bene comune *cui si partecipa...* Tuttavia la nostra fedeltà di Salesiani consacrati si radica molto più profondamente: noi restiamo anzitutto fedeli a Qualcuno, a Colui che ci ha «amati per primo», ci ha chiamati, consacrati a sé per sua grazia, stabiliti in una «speciale alleanza» con Lui. «La professione --- diceva l'art. 23 -- è un segno dell'incontro tra il Signore che chiama e il discepolo che risponde». «Padre, mi offro totalmente a Te» (cfr. Cost 24), è stata la risposta di ciascuno di noi. La fedeltà non è altro che questa «risposta sempre rinnovata», che ha voluto essere «totale». *Essere fedele* è dunque, per noi, vivere nella logica dell'atto decisivo della professione, «scelta tra le più alte per la coscienza di un credente» (Cost 23).

Ma non basta la consapevolezza di dover essere fedele a *Dio e alla donazione a Lui* fatta nel giorno della professione. È pure indispensabile percepire con chiarezza che non *si può essere fedele senza di Lui*. Se la fedeltà non fosse che il frutto di una volontà indomita di perseveranza nella linea scelta, ci sarebbe la possibilità che, in *certi giorni* di oscurità e di fatica, tale volontà venga meno. Ma la fedeltà è fondata sulla fede, è fiducia assoluta concessa a Qualcuno che la merita e che ci ha preceduti con la propria fedeltà. Tutta la Scrittura, in verità, canta le lodi del Dio fedele: Egli è la roccia di Israele (Dt 32,4); le sue parole non passano (Is 40,8); le sue promesse saranno mantenute (Th 14,4); Egli non mente, né si ritrae (Num 23,19). Il disegno di Dio, che è disegno di amore, si realizzerà infallibilmente (Sal 31,11). San Paolo ricorda ai cristiani di Corinto: «Fedele è Dio che vi ha chiamati alla comunione del suo Figlio» (1 Cor 1,9). Alla totalità del nostro dono corrisponde

perciò l'«appoggio totale» che troviamo in Lui e nell'alleanza di amore che Egli si è degnato di stabilire con noi.

L'importante notare la precisazione qui introdotta dal testo della Regola: «La nostra perseveranza... è alimentata *dalla* grazia della sua *consacrazione*». Nell'atto consacrante di Dio, «con il dono del suo Spirito» (Cost 3), scopriamo la ragione profonda della nostra fedeltà: Dio ci ha presi per Sé, ci ha legati a Sé nel suo Figlio e nella forza del suo Spirito: è un Dono duraturo, infinitamente dinamico; è una Presenza viva, «fonte permanente di grazia e sostegno nello sforzo quotidiano di crescere nell'amore perfetto» (Cost 25).

Agli occhi del mondo fare professione perpetua può apparire una decisione temeraria o pazza, e perseverare può essere ritenuta cosa problematica o impossibile. Ma il salesiano, sapendo «in chi ha posto la sua fede» (2 Tm 1,12), va avanti con serenità e sicurezza, appoggiandosi momento per momento sull'amore preveniente del Padre, sulla presenza salvatrice del Risorto e sull'energia comunicata dallo Spirito, fiducioso anche della materna assistenza di Maria. Evidentemente tutto questo suppone un atteggiamento fondamentale di preghiera e di vigilanza.

### **La nostra fedeltà è sostenuta dall'amore ai giovani.**

Gli articoli 24 e 25 ricordavano un altro importante sostegno per la nostra fedeltà: l'aiuto *dei* confratelli, che il Signore ci ha donato. «La tua grazia, Padre,... e i miei fratelli salesiani mi assistano ogni giorno e mi aiutino ad essere fedele» (Cost 24). «I confratelli... sono per noi di stimolo e aiuto nel cammino della santificazione» (Cost 25).

L'art. 195 si ferma a sottolineare un aspetto direttamente «missionario»: la nostra fedeltà a Dio è concretamente *fedeltà anche ai nostri destinatari*, perché Dio ci ha consacrati a Sé per mandarci a servire i giovani, dove Egli vuole (cf. Cost 3). E nell'atto della sua professione il salesiano ha detto al Padre: «Mi offro totalmente a Te, impegnandomi a donare tutte le mie forze a quelli a cui mi manderai».

L'riconfermata l'immagine tradizionale del salesiano: non viene presentato senza dei giovani attorno a sé. Sono numerose le affermazioni di Don Bosco su questo impegno principale, che dà senso a tutta

la vita del salesiano. Eccone due molto significative: «Il Signore mi ha mandato per i giovani, perciò bisogna che mi risparmi nelle altre cose estranee, e conservi la mia salute per loro». ' «Noi dobbiamo avere per scopo primario la cura della gioventù e non è buona ogni occupazione che da questa cura ci distraiga».<sup>2</sup>

L'esperienza ce lo manifesta: il salesiano che ama poco i giovani rischia di abbandonare la propria vocazione; quello che li ama profondamente, anche se incontra difficoltà e prove, non accetterà mai di tradirli. L'umile dedizione quotidiana ai giovani: *ecco, per noi, una forma pratica della fedeltà a Dio!*

L'articolo conclude con un'ultima considerazione: la nostra fedeltà è *sostenuta anche dall'esperienza della gioia interiore*, che il progetto di vita salesiano ci offre: questa esperienza *si esprime* in atteggiamento di riconoscenza al Signore.

Don Bosco ha assicurato che il salesiano fedele nel servizio di Dio sarà un uomo contento. È veramente così! Nella vita comunitaria e nell'apostolato egli riceve dal Signore tanti doni di grazia, occasioni di crescita personale, di amicizia fraterna, possibilità di fare del bene. Dio è un padrone buono. La missione che Egli affida e la famiglia in cui invita a far parte sono sorgenti di gioia profonda: chi è fedele è un uomo felice, e questi doni di Dio sono essi stessi un incoraggiamento a perseverare nella fedeltà.

Ecco, perciò, l'invito *all'azione di grazie*. Certo non dobbiamo meravigliarci che sopraggiunga il dubbio e che la fedeltà conosca la tentazione e la prova (ciò è abbondantemente attestato dalla Scrittura), ma l'amore di Dio è più grande di ogni difficoltà. \$ bello ricordare la promessa di fedeltà fatta dai Salesiani della prima ora: «fossero anche tutti i compagni dispersi, non esistessero più che due soli, non ce ne fosse più che uno solo, costui si sforzerà di *promuovere questa Pia Società* e di osservarne sempre, per quanto *sarà possibile*, le regole».<sup>3</sup>

MB VII, 291

x MB XIV, 284

<sup>3</sup> Cf. MB VI, 630-632

*O Dio di fedeltà e di grazia,  
che consacrandoci al Tuo servizio nell'apostolato  
giovanile  
ci hai dato con abbondanza i doni del Tuo Spirito,  
rendici perseveranti nella nostra alleanza con Te,  
perché nell'amore verso di Te, che ci hai amati per  
primo, e verso i giovani ai quali ci hai mandato, si  
manifesti il nostro grazie e si compia il culto spirituale  
a Te gradito. Per Cristo nostro Signore.*

## ART. 196 UNA VIA CHE CONDUCE ALL'AMORE

La nostra Regola vivente è Gesù Cristo, il Salvatore annunciato nel Vangelo, che vive oggi nella Chiesa e nel mondo e che noi scopriamo presente in Don Bosco che donò la sua vita ai giovani.

In risposta alla predilezione del Signore Gesù, che ci ha chiamati per nome, e guidati da Maria, accogliamo le Costituzioni come testamento di Don Bosco, libro di vita per noi e pegno di speranza per i piccoli e i poveri.

Le meditiamo nella fede e ci impegniamo a praticarle: esse sono per noi, discepoli del Signore, una via che conduce all'Amore.

L'ultimo articolo delle Costituzioni è un grande invito alla pratica fedele della Regola, ma fa precedere questo invito da una considerazione che ne amplifica l'orizzonte, dirigendo il nostro sguardo sulla Persona stessa di Gesù Cristo. La Sua luce illumina ciascuno dei tre capoversi: «Gesù Cristo il Salvatore..., il Signore Gesù che ci ha chiamati..., noi discepoli del Signore».

### **Alla luce di Cristo «nostra Regola vivente».**

Il primo capoverso ricorda una verità fondamentale, dove si *esprime l'originalità* assoluta del cristianesimo: per il cristiano non c'è che una sola legge, la legge dell'amore. Infatti Gesù stesso ha sintetizzato tutti i comandamenti in uno solo: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, e il tuo prossimo come te stesso» (cf. Mt 22, 36-40). Ma c'è di più: questa legge suprema e sintetica non è soltanto una regola oggettiva, espressa in termini felici e forti, La *morale e la santità* cristiana consistono nel rassomigliare a Qualcuno, nel quale la legge dell'Amore si è incarnata, perché ha amato «fino alla fine» (Gv 13,1): «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati» (Gv 15,12).

Il testo delle Costituzioni, dopo aver proposto tutto il progetto evangelico della vita salesiana, rimanda a Colui che è la nostra «Regola vivente», al Modello *perfetto*, visto nella complessità del suo mistero:

- al Cristo di ieri, così come ce lo presenta il Vangelo;

- al Cristo di oggi, il Risorto, che vive *nella Chiesa e nel mondo*, che ci invia il suo Spirito, che ci rende capaci di configurarci poco a poco a Lui (cf. Gv 15,5);
- infine al Cristo che si fa presente in quel «Vangelo vissuto» che sono i Santi e, per noi, Don Bosco che, da discepolo autentico del Buon Pastore, ha amato i giovani fino al dono della vita (cf. Cost 14): in Don Bosco noi scopriamo il volto di Gesù *e i frutti della sua grazia*.

La Regola stessa, dunque, ci invita a leggere tutto il testo delle Costituzioni nella luce di Cristo e della «traduzione salesiana» che ne ha fatto Don Bosco: «Lo spirito salesiano trova il suo modello e la sua *sorgente* nel cuore stesso di Cristo» (Cost 11.).

### **Accogliere, meditare, praticare le Costituzioni.**

Il testo delle Costituzioni era incominciato presentando l'iniziativa dell'amore di Dio, che, mediante il suo Spirito e con l'intervento materno di Maria, suscitò san Giovanni Bosco per attuare un progetto di salvezza della gioventù. Ora, al termine della descrizione di tale progetto, dono del Padre per la Chiesa e per il mondo, viene *ricordato* che è ancora l'amore di Dio che guida ciascun salesiano alla risposta generosa e fedele per la salvezza della gioventù di oggi. Ancora una volta è messa in risalto la grandezza della nostra vocazione, tutta avvolta dall'iniziativa amorosa di Dio. Ciascuno di noi è stato oggetto di amore di predilezione da parte del Signore Gesù : «Gesù, fissatolo, lo amò» (cf. Mc 10,21) ed è stato chiamato personalmente «per nome»: «Vieni e seguimi» (ivi). Ciascuno di noi è stato guidato da Maria, come lo fu Don Bosco fin dal sogno dei nove anni.

Le Costituzioni vogliono appunto aiutarci nel vivere in pienezza questa nostra vocazione. Per questo ci vengono raccomandati tre atteggiamenti fondamentali: *accogliere le* Costituzioni come un dono *prezioso, meditarle* nella fede per capirle bene, *praticarle* per portare frutto.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Si veda un commento a questi atteggiamenti anche nell'Introduzione generale, p. 28-29

• Dobbiamo «*accogliere*» le Costituzioni a tre titoli precisi: come «*testamento di Don Bosco*». questo pensiero ricollega l'ultimo articolo con il Proemio, anzi con la prima espressione che apre il testo: «Il libro della Regola è per noi Salesiani il testamento vivo di Don Bosco»; alla conclusione viene precisato che lo accogliamo veramente come tale, consapevoli che il testo rinnovato è in continuità fedele con quello scritto dal Fondatore, con la vita e lo spirito di Lui; come «*libro di vita per noi*»: le Costituzioni non sono un trattato storico, né semplicemente 'un bel libro', ma la descrizione della nostra vocazione concreta e l'indicazione dei mezzi per realizzarla, insomma la Regola e l'itinerario della nostra strada salesiana, un libro dunque sommamente vitale e pratico; come «*pegno di speranza per i piccoli e i poveri*». anche i giovani, specialmente quelli abbandonati, sono interessati a questo libro delle Costituzioni salesiane, dove sono presenti in tanti articoli; è chiaro infatti che nella misura con cui i Salesiani seguiranno con coraggio e fervore la strada loro qui tracciata, tanti «piccoli e poveri» ne verranno amati, aiutati e salvati!

• Dobbiamo poi «*meditare nella fede*» le Costituzioni. Di per sé il testo della Regola è un libro morto. Esso acquista significato e valore di utilità soltanto per una coscienza credente, in cui prende vita. Esso deve essere letto nella fede, e merita di essere meditato: è un libro densissimo, che non sprigiona le sue ricchezze al lettore affrettato; è un testo esigente, che viene recepito solo quando è stato profondamente capito, quando è stato pregato. È quanto mai importante per il salesiano prendere frequentemente la Regola come testo di meditazione e di orazione.

• Dobbiamo infine impegnarci a «*praticare*» le Costituzioni, scritte proprio per essere vissute, per orientare e animare tutta la nostra vita. E dobbiamo praticarle con quello slancio interiore indicato dal testo biblico che ispira la Conclusione: «*Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché tu hai dilatato il mio cuore*» (Sal 119,32): praticarle con amore e per crescere sempre più nell'amore. È il bellissimo augurio contenuto nella «Regola ad servos Dei» di S. Agostino: «Il Signore vi conceda di osservare questa Regola con amore, quali innamorati della bellezza spirituale, rapiti con ardore dal profumo di Cristo, convinti della bontà del vostro genere di vita, non come schiavi sui quali pesa la

*legge, ma come figli stabiliti nella grazia».*<sup>2</sup>

L'ultima frase ci ricorda appunto che la via cui la Regola conduce è proprio quella dell'amore: ci riporta a Cristo e al suo Vangelo. «L'amore, proclama san Paolo, è la legge nella sua pienezza» (Rm 13,10). «La santità della Chiesa si esprime nei singoli cristiani che tendono alla *perfezione* della carità».<sup>3</sup> E da noi, la carità pastorale è «il centro e la sintesi dello spirito salesiano» (Cost 10).

Conoscere, amare, praticare le Costituzioni è veramente il nostro camminare *sulla «via che conduce all'Amore», e la maiuscola dell'ultima parola suggerisce che si tratta dell'Amore infinito: «Gesù regola vivente» e il Padre suo: «Dio è amore: chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui» (1 Gv 4,16).*

Ci accompagna Maria, nostra Madre e Ausiliatrice, «la stella del nostro futuro, che invita alla speranza». «Col suo materno aiuto potremo tradurre in vita vissuta il progetto evangelico di Don Bosco definito nelle Costituzioni», «per diventare tra i giovani i testimoni dell'amore inesauribile del suo Figlio» (Cost 8).'

*O Padre, amandoci dall'eternità,  
Tu hai fondato e concluso ogni cosa nell'amore;  
eleggendoci nel Cristo prima della fondazione del mondo,  
ci hai destinati ad essere santi e immacolati nella carità, a  
lode di gloria della Tua grazia. Fa' che, accogliendo in  
santa letizia il tuo disegno eterno,  
con la guida del Tuo Santo Spirito,  
sull'esempio del Tuo Cristo nostro Salvatore,  
della sua Madre Santissima e di tutti i nostri  
Santi, sappiamo percorrere il cammino*



*che nelle nostre Costituzioni ci hai indicato,  
come una via che conduce con pienezza al Tuo Amore.  
Per Cristo nostro Signore.*

oppure:

*Signore Gesù, noi scegliamo Te come centro vivo della  
nostra fede  
della nostra vita;  
vogliamo che sia Tu, o Cristo,  
la nostra Regola vivente,  
Tu il Salvatore annunciato nel Vangelo, che oggi vivi  
nella Chiesa e nel mondo,  
che scopriamo presente in Don Bosco che dà la sua vita  
ai giovani.*

*Concedi a noi, ti preghiamo,*

*per l'intercessione speciale di Maria, di accogliere le  
Costituzioni  
come il testamento di Don Bosco,  
libro di vita per noi e pegno di speranza per i piccoli,  
di essere fedeli a questa scelta.*

*Dilata il nostro cuore  
per farci correre sulla via dei tuoi comandamenti. Tu che  
vivi e regni nei secoli.*

## I REGOLAMENTI GENERALI

Nell'ari. 191 delle Costituzioni, che determina il «diritto proprio» della nostra Società, subito dopo le stesse Costituzioni, nostro «codice fondamentale», vengono indicati i Regolamenti generali, che costituiscono una raccolta di disposizioni, esplicative ed applicative del progetto salesiano fondamentale, valide per tutta la Congregazione.

Questo «secondo libro» del nostro diritto proprio ha formato, fin dai primi tempi della fondazione della nostra Società, un corpo normativo complementare del libro delle Costituzioni, sì da costituire insieme con esso un'unica «*Regola di vita*». t

Più volte, lungo il commento al testo stesso delle Costituzioni, sono state citate norme dei Regolamenti generali, che indicano vie concrete per l'attuazione di impegni personali o comunitari. È opportuno, pertanto, fermarci un momento ancora per cogliere più a fondo il significato del testo regolamentare.

Appena ottenuta --- il 13 aprile 1874 --- l'approvazione definitiva delle Costituzioni, Don Bosco sentì il bisogno di un Regolamento, omogeneo e completo, che, valorizzando l'esperienza di precedenti Regolamenti, limitati all'«Oratorio» e alla «Casa dell'Oratorio»,<sup>2</sup> rispondesse agli sviluppi della nuova situazione.

Come risulta dalle Memorie Biografiche, egli si mise all'opera nell'estate del 1876, vi dedicò lunghe riflessioni, ne fece leggere ai Direttori, riuniti per le Conferenze di San Francesco di Sales, le parti che si riferivano al personale; poi volle che don Rua lo rivedesse da capo a fondo e che don Barberis esaminasse attentamente *gli articoli* disciplinari, ispirandosi ai principi di cui avevo più volte ragionato insieme. Finalmente don Vespignani, sotto la responsabilità di don Rua, ne ricavò la copia definitiva. Rapidamente stampato, venne distribuito nel

Cf. Introduzione generale p. 26

<sup>1</sup> Sul primo Regolamento dell'Oratorio di San Francesco di Sales si veda MB III, 86-91. 98-108. 125. 162. 167. 467; IV, 542. Sul Regolamento della Casa annessa all'Oratorio cf. MR IV, 735-755.

novembre 1877 a tutte le case, con il titolo «*Regolamento per le Case della Società di San Francesco di Sales*». <sup>3</sup>

Questo testo, maturato in un ventennio di riflessione e sperimentazione, è uno dei più importanti che Don Bosco abbia lasciato ai suoi figli, Insieme alle deliberazioni *prese* nelle «Conferenze di San Francesco di Sales e poi nei primi quattro Capitoli generali, a cui partecipò Don Bosco, esso costituisce il primo nucleo dei futuri «Regolamenti generali» e documenta la volontà del Fondatore di codificare una «tradizione» da lui iniziata e vissuta, per trasmetterla ai suoi figli come una peculiare via ascetica e pedagogica di «grande disciplina» salesiana. Il Capitolo generale X del 1904 (come già si accennò nella storia del testo costituzionale),<sup>4</sup> evidenziando le deliberazioni «organiche» (inserite poi nelle stesse Costituzioni) e quelle «precettive», avrebbe proceduto alla stesura di un libro dei Regolamenti completo e sistematico.

Il rinnovamento delle Regole, voluto dal Concilio Vaticano II, chiedeva agli Istituti religiosi di rivedere, insieme con le Costituzioni, anche *il testo dei Regolamenti o Direttori generali.*' Il Motuproprio «*Ecclesiae Sanctae*», tra l'altro, aveva indicato ai Capitoli Generali Speciali un criterio «diversificativo dei testi normativi», che dava il giusto valore ai diversi libri del diritto proprio. In base a questo criterio, il nostro CGS poté giudicare quali elementi dovevano essere inclusi nel codice *fondamentale e quali essere* inseriti in codici supplementari. Il CGS inoltre provvide ad aggiornare tutto il testo dei Regolamenti generali, escludendo elementi caduti in disuso o rispondenti a consuetudini piuttosto locali.

In tal modo il Rettor Maggiore D. Luigi Ricceri nel 1972, insieme con le Costituzioni rinnovate, presentava anche il nuovo testo dei Regolamenti generali, come «applicazioni concrete e pratiche di interesse generale, e quindi validi da praticarsi in tutta la Congregazione». <sup>6</sup>

Il CG21, in base all'esperienza fatta nella Congregazione durante il sessennio *di sperimentazione* dopo il CGS, credette opportuno chiarire il carattere proprio delle Costituzioni e degli altri testi normativi, preci-

<sup>3</sup> Cf. MB XIII, 441

+ Cf. «Un cenno alla storia del testo», p. 48-

49 5 Cf. PC, 3

° Cf. Costituzioni 1972, Presentazione, p. 6

sandone insieme l'indole spirituale e la forza vincolante. A proposito dei Regolamenti generali affermava: «I Regolamenti generali rappresentano l'insieme delle disposizioni che traducono in norme adatte alle situazioni mutevoli gli elementi generali della `Regola di vita'... Sono approvati, secondo le disposizioni della Chiesa, dall'autorità suprema della Congregazione (il Capitolo generale) e possono essere convenientemente modificati e adattati, in armonia sempre con le Costituzioni, senza la successiva approvazione della Santa Sede. Il loro stile è più dettagliato e circostanziato di quello delle Costituzioni».'

Il CG22 infine, tenendo conto di quanto è prescritto nel can. 587 del Codice di diritto canonico, ha precisato in modo organico l'ambito della nostra Regola di vita: essa è espressa non solo nelle Costituzioni, ma anche negli altri testi che formano il nostro diritto proprio: tra essi, in primo luogo, i Regolamenti generali (cf. Cost 191).

Il CG22, inoltre, ha curato nei Regolamenti una trattazione più completa di alcuni temi che hanno avuto negli ultimi anni e hanno ancora un risvolto operativo notevole per la vita e la missione salesiana: il progetto educativo pastorale, il servizio dei Salesiani alla Famiglia salesiana, l'adeguamento al nuovo Codice della normativa circa la Formazione, ecc. Il CG22 ha pure riorganizzato tutta la materia dei Regolamenti in conformità alla rinnovata struttura delle Costituzioni ed ha curato uno stile più confacente alla normativa degli articoli regolamentari.

«Così i Regolamenti generali - scrive il Rettor Maggiore si presentano oggi con una forte novità di prospettiva, si ispirano armonicamente alle Costituzioni e ne specificano le modalità direttive, offrendo una metodologia concreta di applicazione».S

## **Natura e valore dei Regolamenti generali.**

Analizzando le fonti citate, si possono cogliere vari elementi, che costituiscono insieme la natura e le finalità dei Regolamenti generali.

1. Anzitutto, come si è già accennato, esiste *uno stretto legame tra Regolamenti e Costituzioni*. I due libri si integrano reciprocamente e formano insieme un unico corpo normativo, la necessaria sintesi tra i mezzi e i fini.

Le Costituzioni, infatti, esprimono i valori che costituiscono il patrimonio irrinunciabile della Congregazione, le esigenze vocazionali della sua identità carismatica, le finalità proprie dell'Istituto, in fedeltà alle intenzioni e allo spirito del Fondatore e in continuità nel tempo e nello spazio.

I Regolamenti generali contengono l'espressione concreta dei valori salesiani costituzionali, in quanto danno un'ulteriore precisazione di orientamento e di norme, necessaria per garantire la traduzione di quei valori nella prassi di ogni giorno.

I Regolamenti offrono «un canale di applicazione delle Costituzioni stesse alla vita».<sup>9</sup> In quanto tali, essi sono indispensabili come i mezzi per raggiungere il fine. Senza questo strumento normativo, le Costituzioni rischierebbero di rimanere un ideale molto bello, ma non realizzabile, o almeno non realizzabile comunitariamente nella vita e nell'azione dei confratelli (cf. Cast 191); rischierebbero di esser oggetto di interpretazioni e applicazioni individuali o di gruppi diversissimi, venendo meno uno degli elementi essenziali della nostra vocazione: vivere e lavorare *insieme*, esigenza fondamentale per noi Salesiani e via sicura per realizzare la nostra vocazione (cf. Cost 49).

La pratica dei Regolamenti generali è quindi vincolata fondamentalmente ai valori stessi della nostra vocazione, secondo l'espressione che essi trovano nel testo costituzionale. Non è un fatto casuale che, nell'edizione delle nuove Costituzioni, accanto a molti articoli troviamo un richiamo a uno o più articoli regolamentari: *nel complesso ve ne* sono richiamati ben 177. È una novità redazionale che, mentre ha un'utilità pratica di consultazione e di studio, evidenzia anche lo stretto *legame fra* Costituzioni e Regolamenti generali. Ognuno di questi riferimenti, anche se in modo diverso secondo la materia cui si riferisce, indica una mediazione o una modalità concreta per l'attuazione degli articoli costituzionali.

2. 1 Regolamenti generali sono di *competenza del Capitolo generale*, l'autorità suprema della Società e l'unico organo competente per stabilire leggi per tutta la Società (cf. Cost 147). La fonte autorevole, da cui provengono, è perciò un'altra garanzia per una armonia coerente ed organica tra i Regolamenti e le Costituzioni stesse.

Mentre, tuttavia, le Costituzioni necessitano dell'approvazione da parte della Sede Apostolica, diventando con quella approvazione vere leggi della Chiesa, che si rende garante dell'autenticità del carisma del Fondatore e della sua utilità a servizio della comunità ecclesiale, e quindi, non possono essere modificate senza il consenso della stessa Sede Apostolica, i Regolamenti generali sono leggi e disposizioni promananti dall'autorità del Capitolo generale, sono quindi leggi interne della Congregazione e possono esser modificati o adattati a giudizio dello stesso Capitolo generale, senza la successiva approvazione della Sede Apostolica. Questa è una conseguenza della natura propria dei Regolamenti, che sono mezzi, applicazioni, disposizioni esplicative ed esecutive del codice fondamentale. In quanto tali, i Regolamenti dipendono maggiormente dalle situazioni mutevoli e la loro materia e il loro stile sono più dettagliati e circostanziati» Dice il Codice di diritto canonico: «Potranno esser riveduti e adattati convenientemente secondo le esigenze dei tempi e dei luoghi».<sup>12</sup>

Una volta però approvate dal Capitolo generale e promulgate dal Rettor Maggiore, le norme dei Regolamenti generali obbligano tutti i soci (Cost 148): essi hanno il carattere di vere «leggi» per la Società, formando un unico corpo legislativo con le Costituzioni. Potranno sì avere carattere obbligante diverso da quello delle Costituzioni per la materia che contengono o per volontà esplicita del Legislatore; ma un'interpretazione riduttiva, che limitasse la nostra Regola e la nostra normativa legislativa alle sole Costituzioni, non sarebbe in sintonia con il pensiero della Chiesa e della Congregazione.

3. Occorre rilevare che per loro natura i Regolamenti generali hanno una *validità* che si *estende a tutta la Congregazione*. Con tale esplicita intenzione sono stati elaborati dai Capitoli generali, a cui

~u CE CC21. 378 CE CG21. 381

<sup>12</sup>CIC, can. 587 1

hanno partecipato confratelli di tutto il mondo salesiano, rappresentanti e portatori delle peculiari sensibilità anche culturali presenti in diversi contesti. I Regolamenti quindi riflettono una concretezza operativa valutata con ottica non regionalistica ma di universalità: ne è una riprova la larghissima maggioranza con cui ogni articolo regolamentare è stato approvato.

P- bene ricordare, in proposito, che il CG22 ha riconfermato i principi di sussidiarietà e di decentramento nel servizio dell'autorità e nelle strutture di governo (cf. Cast 124) e ha demandato diverse applicazioni della legge generale della Congregazione all'ambito di ogni singola Ispettoriat'. Ha messo in rilievo la creatività e la flessibilità come componenti caratteristiche dello spirito salesiano (cf. Cost 19) e ha mostrato e raccomandato sensibilità e attenzione alle esigenze dell'inculturazione (cf. Cost 7 e 30). Coerentemente il Capitolo generale non ha voluto inserire nei Regolamenti generali disposizioni che apparissero in contrasto con questi criteri. Le norme dei singoli articoli furono invece approvate proprio perché riconosciute espressione della nostra unità vocazionale e canali di incarnazione salesiana in ogni regione.

### **La struttura dei Regolamenti generali.**

1~ certamente un merito speciale del CG22 quello di aver riorganizzato tutta la materia dei Regolamenti generali. Una volta stabilita la struttura delle Costituzioni, il Capitolo ha voluto seguire fondamentalmente la medesima struttura anche per i Regolamenti. In tal modo non solo viene facilitato l'uso, ma viene anche meglio illustrato lo stretto legame tra i due libri della nostra Regola.

Così i Regolamenti generali adottano la stessa distribuzione degli articoli in parti, capitoli e sezioni che hanno le Costituzioni. Riportano anche i titoli costituzionali delle parti e di molti capitoli. L'unica eccezione riguarda la prima parte delle Costituzioni alla quale, a causa della materia stessa ivi esposta, non corrisponde una specifica parte regolamentare. Il capitolo sulla Famiglia salesiana non concerne propriamente la Famiglia salesiana in se stessa (cf. Casi 5), quanto piuttosto

~' Si veda ad esempio quanto riguarda i Direttori ispettoriali- cF. Cost 171 e 191, coi rispettivi commenti.

l'azione dei Salesiani nei riguardi della Famiglia; perciò il CG22 decise di inserirlo come ultimo capitolo della sezione sull'azione salesiana.

I Regolamenti generali risultano quindi articolati come segue:

### *PARTE PRIMA*

#### *INVIATI AI GIOVANI - IN COMUNITÀ - AL SEGUITO DI CRISTO*

Cap. I	I destinatari della nostra missione	art. 1-3
Cap. II	Il nostro servizio educativo pastorale	art. 4-10
Cap. III	Attività e opere	art. 11-35
	- l'oratorio e il centro giovanile	11-12
	- la scuola e i centri professionali	13-14
	- il convitto e il pensionato	15
	-- iniziative a servizio delle vocazioni	16-17
	- le missioni	18-24
	- le parrocchie	25-30
	- la comunicazione sociale	31-34
	- il servizio in strutture non salesiane	35
Cap. IV	Il servizio alla Famiglia salesiana	art. 36-41
Cap. V	Comunità fraterne e apostoliche	art. 42-48
Cap. VI	Al seguito di Cristo obbediente povero casto	art. 49-68
	- la nostra obbedienza	49-50
	la nostra povertà	51-65
	- la nostra castità	66-68
Cap. VII	In dialogo con il Signore	art. 69-77

### *PARTE SECONDA*

#### *FORMATI PER LA MISSIONE DI EDUCATORI PASTORI*

Cap. VIII	Aspetti generali della formazione	art. 78-87
	- comunità formatrici	78-81
	- formazione intellettuale	82-85
	- esperienze pastorali	86
	- guida pratica per la formazione	87
Cap. IX	Il processo formativo	art. 88-102
	- preparazione immediata al noviziato	88
	- il noviziato	89-94
	- formazione dopo il noviziato	95-98
	- formazione permanente	99-102



Cap. X Il servizio dell'autorità nella comunità mondiale	art.103-142
- il Rettor Maggiore e il suo Consiglio	103-110
- il Capitolo generale	111-134
- strutture regionali	135-142
Cap. XI E servizio dell'autorità nella comunità ispettoriale	art.143-169
- l'Ispettore e il suo Consiglio	143-160
- il Capitolo ispettoriale	161-169
Cap. XII Il servizio dell'autorità nella comunità locale	art. 170-184
- il Direttore e il suo Consiglio	170-183
- l'Assemblea dei confratelli	184
Cap. XIII L'amministrazione dei beni temporali	art. 185-202
- norme generali	185-191
- la direzione generale	192
- le ispettorie	193-197
- le case	198-202

### **Invito a conoscere e praticare i Regolamenti.**

Nella presentazione del testo rinnovato della Regola di vita, il Rettor Maggiore afferma che «inizia in questi anni, nella vita degli Istituti religiosi, una tappa che si dovrebbe caratterizzare per lo sforzo di attuazione e di applicazione pratica... Siamo invitati ad essere pratici e a tradurre in testimonianza i valori, gli orientamenti e le norme della nostra Regola di vita».<sup>14</sup>

In questo contesto il Rettor Maggiore mette in risalto il ruolo che hanno appunto i Regolamenti generali: «Se seguendo i criteri che diversificano i testi della Regola di vita, la normativa è stata collocata preferibilmente nei Regolamenti, questo vorrà dire che una conoscenza 'vitale' delle Costituzioni non sarà completa e sincera senza un adeguato studio dei Regolamenti. La *differenza di natura* dei due testi non comporta una discriminazione d'importanza, bensì un'esigenza di mutua

<sup>14</sup> ACG n. 312 (1985), p. 34

integrazione. Come si potrebbe dar forza metodologica alle Costituzioni se si misconoscessero e si trascurassero i Regolamenti e le altre norme del nostro diritto particolare?».<sup>15</sup>

Ciò esige che si circondino i Regolamenti di quegli *stessi atteggiamenti di conoscenza, amore e pratica fattiva*, che si hanno verso le Costituzioni.<sup>16</sup>

L'esperienza ci conferma sempre più che il rinnovamento richiede non solo una chiara comprensione dei valori da vivere e degli ideali da raggiungere, ma anche una metodologia pratica che ricalchi le vie e programmi gli interventi necessari perché i progetti elaborati nei vari settori vengano gradualmente realizzati."

Per tutto questo non bastano certo i Regolamenti, ma neppure si può prescindere da essi. Verrebbe compromessa in maniera non irrilevante la realizzazione della nostra identità vocazionale.

<sup>15</sup> ACG n. 312 (1985), p. 34

<sup>16</sup> Cf. Introduzione generale, p. 17  
17 Cf. CG22, RRM, 331

## NOTA BIBLIOGRAFICA

*Si riporta una Bibliografia «essenziale», comprendente scritti di varia indole (libri, articoli, lettere circolari...) che possono esser utili sia per l'approfondimento dell'evoluzione storica del testo sia soprattutto per la comprensione profonda dello spirito della nostra Regola di vita.'*

AA.VV., *Fedeltà e rinnovamento. Studi sulle Costituzioni rinnovate*, a cura dell'Istituto di Spiritualità della Facoltà di Teologia dell'UPS, LAS Roma 1974, pp. 295

AA.VV., *Contributi di studio su Costituzioni e Regolamenti SDB*. Studi in preparazione del CG22, 2 voll., Roma 1982

ALBERA P., *Don Bosco nostro modello nell'acquisto della perfezione religiosa*, Lettera del 18 ottobre 1920, in *Let. circolari* p. 360-383 (fedeltà alla Regola e fedeltà a Don Bosco)

*Manuale del Direttore, San Benigno Can.* 1915, cap. IV, *Lo studio e l'osservanza delle Costituzioni, secondo dovere del direttore*, p. 49-58

AUBRY J., *Una via che conduce all'amore*, Commento alle Costituzioni 1972, LDC Torino 1974

*Apostoli per i giovani*. Corso di esercizi spirituali, LDC Torino 1972, pp. 195 *Orar con las Constituciones*, in *Vida religiosa*, vol. 44, n. 343, gennaio 1978, p. 76-82

*Rinnovare la nostra vita salesiana*. Conferenze, 2 roll., LDC Torino 1981, pp. 419

*Consacrati a Dio per i giovani*, LDC Torino 1985, pp. 198

BARBFRIS G., *Il Vademecum dei giovani salesiani* (ristampa Torino 1931), parte I, cap. XIII, *Punti delle Costituzioni che nel Noviziato sono pizi da praticarsi*, p. 148-159

CAVIGLIA A., *Osservanza. Regole e voti*, in *Conferenze sullo spirito salesiano*, Ist. Internazionale D. Bosco Torino 1985, p. 33-60

CERIA E., *Prima elaborazione delle Regole*, in *Annali della Società salesiana*,

*vol. I, p. 18-26; - Come si arrivò al Decretum laudis, Ivi p. 57-70; - Domanda di approvazione delle Regole, La «Positio», Le Regole approvate, Ivi p. 171-196*

Si veda la BibLografiia curata da A. PEDRINI in *Contributi di studio su Costituzioni e Regolamenti*, Roma 1982, 1, p. 75ss

- Cenni storici sulle Regole, in Profili dei Capitolari salesiani morti dall'anno 1865 al 1930*, LDC Torino 1951, p. 403-496
- CORNELL W. L., *Constitutions of the Society of St. Fr. de Sales. Some background documentation*, Oakleigh 1985
- COSTAMAGNA G., *La Santa Regola, in Conferencias para los Hijos de Don Bosco*, Tip. Salesiana Valparaiso 1897, p. 173-184
- DESRAMAUT F., *Les Constitutions salésiennes de 1966. Commentaire historique*, 2 voll., PAS-Roma 1969-1970, pp. 431 (litografato)
- Il capitolo delle pratiche di pietà nelle Costituzioni salesiane*, in *La vita di preghiera del religioso salesiano (colloqui di vita salesiana 1)*, LDC Torino 1969, p. 57-93
- Lo scopo della Società nelle Costituzioni salesiane. Il primo capitolo delle Costituzioni salesiane. Documentazione*, in *La missione dei Salesiani nella Chiesa (colloqui di vita salesiana 2)*, LDC Torino 1969, p. 65-85
- FAVINI G., *Le Costituzioni della Società salesiana, in Alle fonti della vita salesiana*, SEI Torino 1965, p. 27-40
- McPAKE M., *The Constitutions of the Society of St Francis of Sales. A simple commentary*, Madras 1981
- MOTTO F., *Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales 1858-1875. Testi critici*, LAS Roma 1982
- *Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii. Fonti letterarie, RSS* lugliodicebre 1983, p. 341-384
- PEDRINI A., *Don Bosco 'legislatore': l'iter di una Regola e l'identità di un carisma*, in *La nuova Rivista di Ascetica e Mistica* 49 (1980) p. 235-247
- PERAZA F., *Semana de estudios sobre las Constituciones de la Sociedad de S. Fr. de Sales*, Quito 1981 (ciclostilato)
- PROVERBIO G., *La prima edizione latina ufficiale delle Costituzioni salesiane dopo l'approvazione pontificia*, RSS gennaio-giugno 1984, p. 93-109
- RICALDONE P., *Eccellenza delle Regole e dei Regolamenti, in Fedeltà a Don Bosco Santo*, SEI Torino 1935, p. 12-63
- RICCERI L., *Don Bosco parla nelle Costituzioni*, ACS n. 274 (1974), p. 3-41
- RINALDI F., *Lettera nel 50° dell'approvazione delle Costituzioni*, ACS n. 23, 24 gennaio 1924, p. 174-199
- RUA M., *Osservanza delle Costituzioni e dei Regolamenti*, Lettera del 1 dicembre 1909, in *Lett. circolari* p. 496-507
- VIGANO E., *Il testa rinnovato della nostra regola di vita*, ACG n. 312 (1985), p. 3-37
- WIRTH M., *Le Costituzioni salesiane fino al 1874*, in *Don Bosco e i Salesiani*, LDC Torino 1969, p. 116-126
- *Capitoli generali, Regolamenti e Costituzioni della Società salesiana dopo il 1888, o. c., p. 291-300*

Finito di stampare il 31 ottobre 1986